



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 419

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 9 settembre 2020

I N D I C E

Commissioni congiunte

1 ^a (Affari costituzionali-Senato) e I (Affari costituzionali-Camera)			
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	Pag.	5	

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:			
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	Pag.	6	
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	9	
2 ^a - Giustizia:			
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	11	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	23	
3 ^a - Affari esteri:			
<i>Plenaria</i>	»	27	
5 ^a - Bilancio:			
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	42	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)</i>	»	51	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	51	
6 ^a - Finanze e tesoro:			
<i>Plenaria</i>	»	52	
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:			
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	60	
<i>Plenaria</i>	»	60	
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:			
<i>Plenaria</i>	»	81	
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:			
<i>Plenaria</i>	»	86	
10 ^a - Industria, commercio, turismo:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 133)</i>	»	94	
<i>Plenaria</i>	»	94	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	101
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 141)</i>	»	104
<i>Plenaria</i>	»	104
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 142)</i>	»	111
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)</i>	»	112
<i>Plenaria</i>	»	112
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	114

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	132

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato XX prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria (Riunione n. 2)</i>	<i>Pag.</i>	142
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	143
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	143
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	144
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	145
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	146
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	148

COMMISSIONI CONGIUNTE

1^a (Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

della Camera dei deputati

Mercoledì 9 settembre 2020

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione del Senato
PARRINI*

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,55

AUDIZIONI INFORMALI DEI CANDIDATI PROPOSTI DAL GOVERNO QUALI PRESIDENTE E COMPONENTI DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ATTI NN. 57, 58, 59, 60 E 61)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria

176^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) assicura che il Gruppo della Lega contribuirà in modo costruttivo alla definizione del testo, come già avvenuto in occasione dell'esame del decreto semplificazioni (decreto-legge n. 76 del 2020) Auspicando che la maggioranza sia disponibile a un'ampia collaborazione, si riserva di approfondire il merito del provvedimento nelle sedi competenti.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), a nome del Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione, rinviando la valutazione complessiva del provvedimento all'esame in sede referente.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

IN SEDE REFERENTE

(1928) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti scadrà alle ore 18 di oggi.

Il sottosegretario MALPEZZI fornisce alcuni chiarimenti in merito ai quesiti posti nella seduta di ieri dal senatore Augussori.

Precisa, innanzitutto, che è stata prorogata la norma di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020, con la quale si prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni per l'inosservanza delle misure di contenimento della pandemia sono devoluti alle Regioni, alle Province e ai Comuni quando le violazioni siano accertate da loro funzionari, ufficiali ed agenti.

Quanto ai lavoratori fragili, tra i quali sono compresi anche coloro che usufruiscono dei congedi straordinari di cui alla legge n. 104 del 1992 per i parenti con disabilità, conferma l'impegno del Governo a salvaguardarne le tutele nell'ambito di un altro provvedimento, anche in via emendativa. Tuttavia, occorre attendere una relazione tecnica da parte dell'INPS per la quantificazione degli oneri.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) chiede, a questo proposito, se in questo momento le tutele previste siano venute meno. In ogni caso, sottolinea la particolare urgenza dell'intervento in questo ambito.

Il sottosegretario MALPEZZI assicura che il Governo è pienamente consapevole della particolare urgenza di un intervento sul sistema di tutele per i cosiddetti lavoratori fragili, che al momento risulta sospeso, a partire dal 31 luglio. In ogni caso, ribadisce la volontà di intervenire per ampliare e potenziare questo sistema di tutele.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1924) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il sottosegretario MALPEZZI risponde ai quesiti formulati nella seduta di ieri dai senatori Pirovano e Augussori.

Conferma la natura perentoria del termine di cinque giorni antecedenti la votazione per la comunicazione da parte dell'elettore che si trovi nella necessità di effettuare le operazioni di voto presso il proprio domicilio. Ciò discende dalla necessità per gli amministratori locali di individuare per tempo la sezione elettorale ospedaliera alla quale l'elettore ammesso al voto domiciliare risulta iscritto.

Ricorda, inoltre, che – secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 – gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in quarantena possono votare solo presso il Comune di residenza.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, in caso di isolamento domiciliare in un Comune diverso da quello di residenza, dovrebbe essere comunque consentito il voto e, in ogni caso, il problema non dovrebbe sussistere per il *referendum*, considerato che la consultazione ha carattere nazionale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ricorda che già in passato si è tentato di affrontare la questione, resa ora più complessa dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. In occasione dell'ultima consultazione referendaria costituzionale, fu avviata perfino una raccolta di firme per consentire la partecipazione al voto degli studenti fuori sede. A suo avviso, si potrebbe applicare – attraverso una circolare esplicativa dell'Ufficio elettorale del Ministero dell'interno – la soluzione prevista per il voto dei militari, ai quali è consentito votare nella sede in cui prestano servizio.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che analoga esigenza potrebbe porsi anche per le elezioni regionali, almeno nei casi in cui il Comune rientri nella stessa circoscrizione elettorale.

Chiede inoltre un'integrazione della risposta, con riferimento alla opportunità di estendere la validità del certificato medico, che – secondo quanto previsto dal testo in esame – non deve essere anteriore al quattordicesimo giorno antecedente le elezioni.

Il sottosegretario MALPEZZI assicura che consulterà gli uffici competenti per fornire una risposta più dettagliata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

177^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Giuseppe Busia a Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (n. 57)

Proposta di nomina della dottoressa Laura Valli a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (n. 58)

Proposta di nomina del dottor Luca Forteleoni a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (n. 59)

Proposta di nomina dell'avvocato Paolo Giacomazzo a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (n. 60)

Proposta di nomina dell'avvocato Consuelo del Balzo a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (n. 61)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con la maggioranza dei due terzi dei componenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di procedere allo svolgimento contestuale delle votazioni.

Intervengono a sostegno della richiesta del senatore Calderoli i senatori VITALI (*FIBP-UDC*), PERILLI (*M5S*) e LA RUSSA (*FdI*).

Il PRESIDENTE, registrato il consenso unanime dei Gruppi, procede nel senso indicato dal senatore Calderoli.

Si procede quindi a scrutinio segreto alle votazioni contestuali e distinte sulle proposte di parere avanzate dal relatore, cui partecipano i senatori AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), CORBETTA (*M5S*), DE PETRIS (*Misto-LeU*), MODENA (*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Fazzone), GARRUTI (*M5S*), GRASSI (*L-SP-PSd'Az*), GRIMANI (*IV-PSI*), LA RUSSA (*FdI*), ABATE (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Lezzi), MANTOVANI (*M5S*), Assuntela MESSINA (*PD*) (in sostituzione del senatore Marcucci), CALIGIURI (*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Pagano), PARRINI (*PD*), PERILLI (*M5S*), PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), RUOTOLO (*Misto*), SANTANGELO (*M5S*), SCHIFANI (*FIBP-UDC*), FAZZOLARI (*FdI*) (in sostituzione del senatore Totaro), VALENTE (*PD*) e VITALI (*FIBP-UDC*).

La proposta di nomina dell'avvocato Giuseppe Busia a Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ottiene 23 voti favorevoli e 1 scheda nulla.

La proposta di nomina della dottoressa Laura Valli a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione ottiene 22 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 scheda nulla.

La proposta di nomina del dottor Luca Forteleoni a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione ottiene 17 voti favorevoli, 6 voti di astensione e 1 scheda nulla.

La proposta di nomina dell'avvocato Paolo Giacomazzo a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione ottiene 23 voti favorevoli e 1 scheda nulla.

La proposta di nomina dell'avvocato Consuelo del Balzo a componente dell'Autorità nazionale anticorruzione ottiene 23 voti favorevoli e 1 scheda nulla.

Il PRESIDENTE, proclamando il risultato delle votazioni, rileva che le proposte di nomina hanno ottenuto tutte un parere favorevole con la maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione, come prescritto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La seduta termina alle ore 19,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria**189^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice D'ANGELO (M5S) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da Covid-19.

Con riguardo ai profili di competenza della Commissione si segnala in primo luogo l'articolo 37, il quale autorizza lo stanziamento di risorse – pari complessivamente a 41.245.140 euro per l'anno 2020 – per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia (euro 24.696.021) e per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (euro 7.800.000), per il personale delle Prefetture-UtG e l'acquisto di materiale di protezione (euro 2.007.919) e per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (euro 5.541.200) e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti (euro 1.200.000). Più nel dettaglio, ai sensi del comma 4, al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa comples-

siva di euro 5.541.200. Tale spesa è volta al pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020. È autorizzata inoltre la spesa di euro 1.200.000 per la sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Di interesse per la Commissione è, in secondo luogo, l'articolo 63 il quale prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Più nel dettaglio la disposizione inserisce un ulteriore comma (comma 9-*bis*) nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge n. 77 del 2020) con il quale si prevede che l'approvazione degli interventi ivi contemplati da parte dell'assemblea condominiale richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. L'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio) aveva introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La detrazione è prevista inoltre per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento. Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici); la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Ancora, afferisce a profili di competenza l'articolo 76, il quale dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Più nel dettaglio la disposizione modifica, in primo luogo (lettera *a*), il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020). Tale disposizione, nella formulazione vigente prima della entrata in vigore del decreto-legge in conversione, disponeva, fermo restando quanto

previsto ai commi 2 e 3, la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a valigia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. L'articolo 76, in secondo luogo (lettera *b*)), riscrive il primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 prevedendo che: gli assegni portati all'incasso non sono protestabili fino al 31 agosto; le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro il 30 ottobre (entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione cioè il 31 agosto), effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

Infine di interesse è l'articolo 100 il quale stabilisce, al comma 1, che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali si applicano anche alle concessioni lacustri e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro del CONI di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Il comma 2 sostituisce, a decorrere dal 2021, il criterio di quantificazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, applicando il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione. Il comma 3 stabilisce che alle concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari di cui al comma 2, previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative. Viene precisato al comma 4 che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro. Il comma 5 stabilisce che nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone; si tratta dei provvedimenti concernenti le concessioni dema-

niali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni per le concessioni indicate, e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

In base al comma 6, le disposizioni su sospensione e inefficacia non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Il comma 7 stabilisce norme per la definizione del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, prevedendo che i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste (dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo), ovvero rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste. Il comma 8 introduce le norme relative procedurali. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate (comma 9) e la presentazione della domanda nel termine indicato sospende i relativi procedimenti giudiziari o amministrativi, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato, mentre il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio (comma 10).

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole, proposta alla quale si associa il relatore GRASSO (*Misto-LeU*).

Si apre la discussione.

Interviene la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) esprimendo perplessità in merito alla disposizione legislativa che modifica le quote delle maggioranze condominiali, necessarie per l'approvazione delle delibere relative allo svolgimento di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

Interviene il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) condividendo l'opinione della senatrice Modena: manifesta perplessità in merito alla disposizione relativa alle maggioranze condominiali perché a suo dire il testo legislativo potrebbe prestarsi a problemi interpretativi ed applicativi. La mo-

difica delle maggioranze potrebbe consentire di fare rientrare, nella previsione normativa, anche delibere relative a lavori di ristrutturazione non coperti dalla agevolazione fiscale nota come *bonus* del 110 per cento; coglie l'occasione per chiedere al Governo se siano all'orizzonte, anche per via emendativa del testo in esame, provvedimenti strutturali in materia di giustizia tributaria.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità sulla disposizione che prevede la sospensione dei termini relativi alle esecuzioni sui protesti cambiari; chiede chiarimenti in merito al Governo paventando i rischi che una ulteriore sospensione dell'esecuzione possa comportare, rispetto ai piccoli imprenditori ancora in attesa della realizzazione dei relativi crediti a rischio di insolvenza; esprime perplessità analoghe a quelle già manifestate dei colleghi in merito alla disposizione relativa alle maggioranze condominiali.

Interviene il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), sempre in relazione alla norma che modifica le maggioranze assembleari per alcune delibere condominiali: segnala il rischio che una tale norma possa legittimare l'approvazione di delibere condominiali, aventi ad oggetto non solo le ristrutturazioni immobiliari oggetto del *bonus*, ma anche altre tipologie di interventi. Propone pertanto ai relatori la predisposizione di un'apposita osservazione, volta a chiarire il significato della norma al fine di evitare inutili futuri contenziosi.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ritiene invece che la norma risponda ad una logica indubbia, vale a dire la semplificazione delle delibere condominiali e l'eliminazione dell'ostruzionismo da parte delle minoranze assembleari. Chiede inoltre chiarimenti in merito alla predisposizione di misure volte a soddisfare le esigenze del personale di polizia penitenziaria.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) conferma il proprio appoggio al provvedimento, nella forma dell'adesione al parere favorevole proposto dei relatori. Ritenendo infondate le preoccupazioni avanzate in merito al problema delle maggioranze condominiali, da parte di alcuni esponenti delle opposizioni, auspica che la norma possa essere migliorata con emendamenti sulla falsariga di quelli già affacciati per il «decreto semplificazione». In merito alle obiezioni del senatore Pillon relative ai termini della sospensione dell'esecuzione cambiaria, ritiene che la norma sia chiara e non possa prestarsi ai rischi paventati.

Replica agli intervenuti il relatore GRASSO (*Misto-LeU*) che, anche a nome della correlatrice, respinge la proposta del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) di integrare la proposta di parere con un'osservazione (volta ad evitare che la norma sui nuovi quorum condominiali si applichi alle delibere eterogenee, tali da contemplare altri lavori straordinari).

Al presidente OSTELLARI, che precisa che i nuovi fondi per il personale della polizia penitenziaria non attengono alle nuove assunzioni auspiccate dalla senatrice Piarulli ma al pagamento degli straordinari, la relatrice D'ANGELO (M5S) ribadisce che il tenore della proposta di parere favorevole non varia.

Con il voto contrario dichiarato dal senatore CALIENDO (FIBP-UDC) e previa verifica del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di parere favorevole formulata dai relatori.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile 2020.

Ad un intervento del senatore CALIENDO (FIBP-UDC), che reitera le richieste avanzate nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato, replica la relatrice EVANGELISTA (M5S), per ragguagliare la Commissione in merito all'esito del Comitato ristretto sulla magistratura onoraria.

Mentre la pubblicazione delle motivazioni di un'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea aveva reso necessario una necessaria rimodulazione di alcune previsioni, e nell'attesa di ricevere rassicurazioni ministeriali in ordine alle coperture finanziarie, il corso dei lavori è stato interrotto dai colleghi Modena e Urraro: i relativi Gruppi hanno revocato il consenso alla prosecuzione unanime del Comitato ristretto, richiedendo che la questione potesse tornare all'attenzione della Commissione in sede plenaria.

Il senatore URRARO (L-SP-PSd'Az) chiarisce le ragioni che lo hanno portato ritirare il proprio appoggio, in sede di Comitato ristretto, al tentativo di formulare un testo unitario. Impregiudicato il suo pieno apprezza-

mento per lo sforzo congiuntamente esercitato dalle correlatrici, ravvisa nella condotta della maggioranza una sostanziale confluenza sui testi dei soli disegni di legge nn. 1438 e 1555. Anche alla luce della sentenza 16 luglio 2020 della Corte di Giustizia UE C-658/18, da parte del suo Gruppo si è invece scelto di proclamare la piena dignità delle rivendicazioni della magistratura onoraria, proclamazione avvenuta con la missiva indirizzata alle due correlatrici che viene, di seguito, illustrata alla Commissione.

Ai sensi dell'articolo 106 comma secondo della Costituzione, ai magistrati onorari compete un ruolo giurisdizionale pieno e non certo quello di tirocinanti o «stagisti». Pertanto, si propongono misure volte a: prevedere un precipuo regime giuridico per tutti i magistrati onorari, quali i giudici onorari di tribunale, i giudici di pace ed i vice procuratori onorari, in servizio ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a 3 anni, per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, ed a 4 anni per i giudici di pace; prevedere, a seguito della determinazione del nuovo regime giuridico ed economico, per tutti i magistrati onorari, quali i giudici onorari di tribunale, i giudici di pace ed i vice procuratori onorari, in servizio, ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, ed a quattro anni per i giudici di pace, l'eliminazione della parola «onorario» dalla individuazione della precipua figura giurisdizionale (che, quindi, verrà ad essere denominata come giudice di pace, solo per la categoria degli attuali giudici onorari di tribunale e degli *ex*-giudici di pace; i vice procuratori onorari manterranno la loro denominazione); disciplinare le modalità di impiego della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, all'interno, rispettivamente, del costituendo nuovo Ufficio del Giudice di Pace, in essere presso ogni Tribunale, nel quale andranno a confluire, ad oggi, tutti i giudici onorari di tribunale e gli *ex* giudici di pace in servizio, aventi, rispettivamente, un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i giudici onorari di tribunale ed a quattro anni per gli *ex* giudici di pace, come del costituendo nuovo ufficio del Vice Procuratore Onorario, in essere presso ogni Procura della Repubblica, nel quale andranno a confluire, ad oggi, tutti i vice procuratori onorari, in servizio, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni; disciplinare il procedimento di conferma della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, come la natura e la durata dell'incarico.

A tal fine il suo Gruppo propone di prevedere che tutti gli attuali e definiti giudici onorari di pace, in servizio ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i definiti giudici onorari di tribunale ed i definiti vice procuratori onorari, ed a quattro anni, per i definiti *ex* giudici di pace, conservino la funzione giurisdizionale, a tempo indeterminato e, comunque, sino al raggiungimento del settantesimo anno di età. Occorre poi disciplinare le modalità ed il procedimento di conferma nelle funzioni giurisdizionali di tutti gli attuali e definiti giudici onorari di pace, in servizio, ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i definiti giudici onorari di tribunale ed i definiti vice procuratori onorari, ed a quat-

tro anni per i definiti *ex* giudici di pace. Si richiede anche di prevedere che tutti gli attuali ed i definiti giudici onorari di pace, in servizio, ad oggi, aventi un'anzianità di rapporto pari a tre anni, per i definiti giudici onorari di tribunale ed i definiti vice procuratori onorari, ed a quattro anni, per i definiti *ex* giudici di pace, vengano denominati e qualificati Giudici di Pace, per quanto ai giudici onorari di tribunale ed agli *ex* giudici di pace, mentre i Vice Procuratori Onorari manterranno la loro attuale denominazione. Occorre poi: prevedere che il costituendo giudice di pace sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio del giudice di pace», costituita presso ogni Tribunale; prevedere che il costituendo magistrato requirente di pace, denominato vice procuratore onorario, sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio del vice procuratore onorario», costituito presso ogni ufficio della Procura della Repubblica, posto presso ogni Tribunale Ordinario.

Si propone che il Ministro della Giustizia ogni 4 anni stabilisca la dotazione organica dei costituendi uffici del giudice di pace e del vice procuratore onorario, al fine di ripartire i suddetti giudici tra i Tribunali e le Procure della Repubblica, come esistenti nel distretto di Corte di Appello di loro residenza, o, solo su domanda, presso uffici di altra Corte di Appello, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali. Occorre prevedere che ogni Presidente di Tribunale assegni, in via esclusiva e secondo specifiche tabelle di programmazione quadriennale, ai costituendi giudici di pace, la trattazione di un numero di procedimenti civili, pari quantomeno a n. 450, da individuarsi sia sulla base del valore della domanda giudiziale, che viene a porsi sino ad euro 100.000,00, sia, indipendentemente dal valore, per materia, ad eccezione della materia bancaria e quando la legge non attribuisca la competenza ad altro giudice, per le seguenti cause: relative ad apposizione di termini, per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile; cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali; cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quelle delle distanze nelle costruzioni; cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice; cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile; cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile; cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile; cause in materia di esercizio delle servitù prediali; cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del

codice civile; cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile; cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile; cause in materia di accessione; cause in materia di superficie; cause in materia di espropriazione forzata di cose mobili; procedure di volontaria giurisdizione, inerenti l'applicazione delle misure di protezione, di cui al Libro I, Titolo XII c.c.

Si richiede anche che ogni Procuratore della Repubblica, ad oggi, assegni, in via esclusiva e secondo specifiche tabelle di programmazione quadriennale, ai costituendi vice procuratori onorari, la trattazione di procedimenti, come nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, come anche nell'udienza di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, dei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera *b*), dei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento, di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, dei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, nonché per materia, dei procedimenti, per cui si procede con citazione diretta a giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale, come anche dei procedimenti civili, di cui all'applicazione delle misure di protezione, di cui al Libro I, Titolo XII c.c. Occorre prevedere che sia i costituendi giudici di pace che i costituendi vice procuratori onorari siano assoggettati ad una valutazione di idoneità, per lo svolgimento della funzione giurisdizionale, da effettuarsi, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ogni quattro anni, a far data dall'entrata in vigore della presente normativa, da esplicitarsi in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, applicando, per quanto compatibile, la procedura in essere per la progressione in carriera dei magistrati togati.

Per quanto concerne misure volte a operare la ricognizione della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, il suo Gruppo propone di prevedere che, ad oggi, non possano continuare ad esercitare le funzioni giurisdizionali, i costituendi giudici di pace ed i vice procuratori onorari, i quali: ricoprono o hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda di attuale conferma nelle funzioni, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; ricoprono la carica di difensore civico; svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice onorario di pace ed il vice procuratore onorario esercita le funzioni giudiziarie.

Occorre prevedere che non possano continuare ad esercitare le funzioni di patrocinio legale gli avvocati, esercenti le costituite funzioni

giurisdizionali di giudice di pace o di vice procuratore onorario, con onere, a loro carico, di cancellazione dalla cassa forense, a pena di revoca dall'incarico giurisdizionale. È anche necessario: prevedere che i costituenti giudici di pace o vice procuratori onorari, che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario, da intendersi quale settore di appartenenza, anche se facente parte del medesimo ufficio; prevedere che i costituenti giudici di pace o vice procuratori onorari non possano ricevere o assumere l'incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita.

Per quanto concerne misure volte a regolamentare la procedura di trasferimento della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari ad altro ufficio, il Gruppo della Lega propone di: regolamentare la procedura di trasferimento, solo su espressa domanda dell'interessato; disciplinare, precipuamente, i casi di trasferimento d'ufficio del costituendo giudice di pace o vice procuratore onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per mere esigenze organizzative ed oggettive dei costituenti Uffici del giudice di pace e del Vice procuratore onorario.

Per quanto concerne misure volte a individuare i doveri e i casi di astensione dall'esercizio della funzione giurisdizionale della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, il gruppo della Lega propone di: prevedere che il costituendo giudice di pace o vice procuratore onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari; prevedere che a tutti i costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari si applica il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Per quanto concerne misure volte a regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, a nome del suo Gruppo propone di: prevedere che a tutti i costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374; prevedere i casi specifici ed il precipuo procedimento per la revoca dell'incarico ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari.

Per quanto concerne misure volte a regolamentare la responsabilità disciplinare della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, individuando le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, a nome del suo Gruppo propone di: individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare per tutti i costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, anche te-

nendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali; prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammontamento, della censura, della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e della revoca dell'incarico; prevedere, altresì, i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto, d'ufficio, il trasferimento del costituendo giudice di pace e/o vice procuratore onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico; disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, anche tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Per quanto concerne misure volte a prevedere e regolamentare, per la costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, l'attività di solo coordinamento, rispettivamente, del Presidente di Tribunale e del Procuratore della Repubblica, nel rispetto della autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale esercitata, il suo Gruppo richiede di: prevedere che il Presidente del Tribunale eserciti sulla categoria dei costituenti giudici di pace attività di coordinamento degli stessi, provvedendo, nel contempo, all'espletamento di tutti i compiti di gestione del personale amministrativo, come assegnato al costituendo ufficio del giudice di pace; prevedere che il Procuratore della Repubblica eserciti sulla categoria dei costituenti vice procuratori onorari attività di coordinamento degli stessi, in accordo con il Presidente del Tribunale, provvedendo, nel contempo, all'espletamento di tutti i compiti di gestione del personale amministrativo, come assegnato al costituendo ufficio del vice procuratore onorario; prevedere che il Presidente del Tribunale provveda, ogni quattro anni, a formulare al competente Presidente della Corte di Appello la proposta della precipua tabella di organizzazione del Tribunale, nella quale andranno inseriti i costituenti giudici di pace, come appartenenti al costituendo ufficio del giudice di pace; prevedere che il Procuratore della Repubblica, ogni quattro anni, in accordo con il Presidente del Tribunale, provveda a formulare al competente Presidente della Corte di Appello la proposta della precipua tabella di organizzazione dell'ufficio dei vice procuratori onorari, nel quale andranno inseriti i costituenti vice procuratori onorari; prevedere che sia gli affari civili che quelli penali siano assegnati, rispettivamente, ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, sulla base di criteri prestabiliti ed oggettivi, che favoriscano il buon andamento, rispettivamente, del Tribunale di riferimento e della Procura della Repubblica di riferimento, mediante ricorso a procedure di assegnazione automatiche, come quelle in essere per i magistrati togati.

Per quanto concerne misure volte a prevedere la modalità di liquidazione di un equo compenso, in favore della costituenda categoria dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari, per lo svolgimento della precipua funzione giurisdizionale, si propone di: prevedere che, ai costituenti

giudici di pace e vice procuratori onorari, venga corrisposto un compenso annuo pari al trattamento economico stipendiale annuo spettante ad un magistrato togato, dopo la prima valutazione; prevedere che ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, non iscritti alla cassa forense o ad altro sistema previdenziale pubblico, siano estese le disposizioni di cui alla legge n. 1077 del 6 dicembre 1966, di cui alla legge n. 336 del 24 maggio 1970, di cui all'art.90 dell'ordinamento giudiziario, e tutte le disposizioni legislative a favore del personale non di ruolo dello Stato e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2010; prevedere che ai costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari, i quali abbiano scelto di esercitare in via esclusiva la funzione giurisdizionale, con rinuncia all'espletamento dell'attività forense, venga riconosciuto ed effettuato il passaggio dei contributi previdenziali, dagli stessi già versati, alla cassa forense, alla nuova forma previdenziale, con precipuo conteggio e computo degli effettuati versamenti previdenziali, in relazione al predisponendo inquadramento stipendiale e contributivo e ciò anche a mero titolo di contribuzione figurativa.

Per quanto concerne misure volte a operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale, a nome del suo Gruppo propone di: prevedere che i costituenti giudici di pace partecipino, unitamente ai magistrati togati, alle riunioni trimestrali organizzate dal Presidente del Tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti, di cui si sia curata la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; prevedere che i costituenti vice procuratori onorari partecipino, unitamente ai magistrati togati alle riunioni trimestrali organizzate dal Procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui si sia curata la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; prevedere che i costituenti giudici di pace e vice procuratori onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata, organizzati con cadenza almeno semestrale, secondo programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura; prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, sia valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico giurisdizionale.

Dopo che il PRESIDENTE ha assicurato ai Gruppi che il fatto nuovo procedurale avvenuto in Comitato ristretto comporterà per tutti la possibilità di nuovi interventi prima della delibera di assunzione del testo base, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Stante la comunicazione resa dalla senatrice VALENTE (PD), in ordine alla possibile accelerazione della tempistica di esame in sede referente del disegno di legge n. 1928, la Commissione conviene di riunirsi nuovamente alle ore 13, e comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea, se successiva, per la trattazione in sede consultiva del predetto disegno di legge e per i punti non trattati nella presente seduta.

La seduta termina alle ore 10.

Plenaria**190^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1928) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice ROSSOMANDO (PD) illustra il provvedimento in titolo che all'articolo 1, comma 1 (modificando l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 del 2020) estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 del 2020) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da COVID-19. Viene inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

In linea generale va ricordato che il decreto-legge 19 del 2020, in relazione al perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione, ormai pandemica, del virus COVID-19, ha disciplinato in un atto di rango primario le misure eventualmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su

parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati. In sintesi, il provvedimento, come modificato in sede di conversione, reca un'elencazione dettagliata delle misure di contenimento eventualmente applicabili (articolo 1, comma 2), su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla sua totalità, misure che potranno essere adottate per periodi predeterminati, di durata non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza (vale a dire, fino al 31 luglio 2020); stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.

Il provvedimento in esame proroga inoltre i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo. Nell'allegato si rinvengono, per quanto di competenza, i punti 29 e 31. Il primo attiene all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28 del 2020 (e legge n. 70 del 2020): esso reca i termini – ora prorogati, come detto, al 15 ottobre 2020 – per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione del sistema di allerta, nonché per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati. Tale previsione, come sottolinea la stessa relazione illustrativa, riprende le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, espresse dapprima nel parere reso in data 2 febbraio 2020 sulla bozza di ordinanza del Dipartimento della protezione civile e successivamente ribadite nella ricordata audizione parlamentare dell'8 aprile. In quest'ultima sede il Garante, nel richiamare anche la giurisprudenza costituzionale sulle disposizioni emergenziali, aveva sottolineato che «è fondamentale l'efficacia temporalmente limitata della norma, da revocare non appena terminato lo stato di necessità o comunque, ove la prassi ne dimostri la scarsa utilità». Il Garante stesso (nel suo intervento in Commissione trasporti della Camera dell'8 aprile) ha inoltre sottolineato l'importanza di «sancire (con il presidio di sanzioni adeguate) l'obbligo di cancellazione dei dati decorso il periodo di potenziale utilizzo ... e l'illiceità di qualsiasi riutilizzo dei dati per fini diversi da quelli di tracciamento dei contatti».

Il secondo punto attiene alla medesima proroga dell'articolo 81, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020): la citata disposizione del cosiddetto decreto rilancio disponeva la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini di accertamento e di notifica delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di fornire dati statistici per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale (Psn). L'obbligo è previsto nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989 e riguarda tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici. All'obbligo sono sottoposti anche i soggetti privati limitatamente alle rilevazioni previste nel Psn e inserite in un elenco che l'Istat è tenuto a predisporre annualmente. Nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989 si prevede inoltre che sia annualmente definita anche la tipologia dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell'obbligo ivi sancito. L'inosservanza dell'ob-

bligato di fornire i dati richiesti, cui la legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, definita ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto. I proventi delle sanzioni amministrative confluiscono in apposito capitolo di bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dallo stesso Psn.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione accoglie a maggioranza la proposta della relatrice di esprimere un parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposte di integrazione del programma relativo all'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano

Il PRESIDENTE, riassumendo le proposte avanzate dai Gruppi negli ultimi Uffici di Presidenza integrati in ordine all'indagine conoscitiva sul trattamento dei soggetti al regime carcerario italiano (autorizzata dalla Presidenza del Senato con lettera del 21 novembre 2019), chiede il mandato della Commissione per rappresentare alla Presidenza del Senato le seguenti, ulteriori esigenze, emerse per le sopraggiunte evenienze che, negli ultimi mesi, hanno colpito il sistema penitenziario e quello dell'esecuzione penale: ricerca delle cause dell'inadeguatezza dell'istruttoria per le decisioni in ordine alle modalità alternative alla detenzione carceraria, non superata dai recenti interventi decretati della primavera 2020; situazione dei funzionari giuridico-pedagogici inseriti nel circuito trattamentale; accrescimento del numero dei sopralluoghi, aggiungendo – a quello già proposto, nel programma già autorizzato, al carcere di Poggioreale – un secondo al carcere di San Vittore (atto a valutare anche l'incidenza della tossicodipendenza sulla condizione detentiva, grazie alla variante trattamentale offerta dal reparto detto «la nave» ivi presente) e poi, successivamente, almeno un terzo in altra area geografica.

Riservandosi in ulteriori comunicazioni alla Presidenza di dettagliare termini e modalità con cui le ultime due esigenze comporteranno modifiche al programma dei lavori già proposto, nel quadro dell'indagine conoscitiva già deliberata il 19 novembre 2019, il presidente PRESIDENTE rileva che la prima esigenza non potrà più essere soddisfatta soltanto con la consultazione dei dati pervenuti a questa Presidenza nel corso dell'esame dell'Atto Senato n. 1799 o mediante l'interlocuzione con i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria. L'esigenza di ricostruire l'indirizzo politico, impresso agli uffici dal vertice del Dicastero, richiede che l'organo detentore della responsabilità politica venga in Commissione ad illustrare: le modalità di gestione del sistema carcerario, per sapere se e in che misura esse rispondano alle linee di indirizzo da lui impresse all'amministrazione penitenziaria durante la vigenza del suo ufficio; le anomalie riscontrate nell'adempimento delle istruzioni date per porre rimedio all'emer-

genza carceri; le carenze finanziarie di personale che comprimono l'efficacia della risposta delle Istituzioni alla richiesta dei cittadini di sicurezza, e le iniziative previste per superarle; i criteri cui si ispirano i contatti istituzionali tra il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (DAP) e la magistratura di sorveglianza, sia per conseguire una risposta pronta ed efficace alle necessità conoscitive (in termini di precedenti del reo, di disponibilità medico-ospedaliere, ecetera) funzionali all'esame delle istanze avanzate dai detenuti, sia per disporre di rilevazioni statistiche indispensabili al controllo dell'efficacia delle decisioni assunte, sia da parte del Governo che da parte del Parlamento stesso. L'indagine conoscitiva è pertanto la sede più idonea affinché il ministro Alfonso Bonafede riferisca alla Commissione in ordine alle questioni su esposte.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono i senatori MODENA (*FIBP-UDC*) (che enfatizza il ruolo degli psicologi e degli educatori nel miglioramento della programmazione trattamentale), MIRABELLI (*PD*) (che ricorda come la richiesta del sopralluogo a San Vittore è stata avanzata anche dal suo Gruppo, e non solo dal senatore Caliendo) e PIARULLI (*M5S*) (secondo cui vanno indicate in prospettiva sopralluoghi anche in penitenziari di Sicilia, Sardegna e Puglia), la senatrice D'ANGELO (*M5S*) si sofferma sull'indicazione dei rapporti tra DAP e magistratura di sorveglianza, esprimendo perplessità per il tenore troppo puntuale della formulazione (meritevole di essere lasciata alle domande che i commissari intenderanno rivolgere al Ministro). La senatrice PIARULLI (*M5S*) giudica invece opportuna anche la puntualizzazione di questa tematica, nella lettera che il Presidente redigerà ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento al Presidente del Senato.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) invita ad acquisire la documentazione attinente alla gestione delle scarcerazioni, prodotta in Commissione antimafia in occasione del ciclo di audizioni sul tema, nonché la relazione che la medesima ha presentato al Parlamento in tema di articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario. Dopo che il senatore MIRABELLI (*PD*) obietta ad un'estensione dell'indagine alla tematica antimafia, che potrebbe distogliere dalla considerazione della gestione del fenomeno penitenziario nella sua globalità, il PRESIDENTE dichiara che, sul punto, le acquisizioni documentali si limiteranno alle relazioni ed agli atti parlamentari relativi, già messi a disposizione del Parlamento dalla Commissione antimafia.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente, conferendogli all'unanimità il mandato richiesto.

La seduta termina alle ore 13,25.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria**88^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) relatrice, informa che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 5^a Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, recante disposizioni urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Nel decreto-legge in esame si intervengono aspetti di interesse per la 3^a Commissione, nell'ambito del Capo VI, in relazione alle disposizioni sul riassetto del gruppo SACE (articolo 67), sull'internazionalizzazione degli enti fieristici e delle *start up* innovative (articolo 91) e per l'adempimento di taluni specifici impegni internazionali (articolo 92).

L'articolo 67, in particolare, dispone in ordine al riassetto del Gruppo SACE, da realizzarsi previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. Il decreto determina il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle

parti. Il comma 4 prevede, inoltre, che il MEF possa avvalersi – per le attività previste dall’articolo in esame – della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75 mila euro per l’anno 2020. Il comma 5 dispone altresì che SACE S.p.A. consulti preventivamente il MEF e il MAECI anche sulle decisioni relative alla partecipata SIMEST S.p.A., società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che dal 1991 sostiene la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione della loro attività.

Con riferimento alle misure per l’internazionalizzazione degli enti fieristici e delle *start up* innovative, si evidenzia come l’articolo 91 istituisca un’apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. Le iniziative possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni, a condizioni di mercato o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 incrementa di 300 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del predetto fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Si incrementa ulteriormente di 63 milioni di euro per il 2020 l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata per la concessione – nei limiti previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato – di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti a loro volta concessi a valere sul suddetto Fondo di rotazione. L’ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital istituito presso la SIMEST (che viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2020) è esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all’Unione europea e gli interventi del predetto Fondo possono riguardare anche iniziative promosse dalle *start-up* innovative.

Con riferimento alle disposizioni per l’adempimento di impegni internazionali, l’articolo 92 incrementa di 11 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo missioni internazionali destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali (comma 1). Il medesimo articolo dispone altresì la proroga di alcune norme riguardanti la partecipazione italiana all’Esposizione universale di Dubai per consentire l’operatività, fino al 31 dicembre 2022, del Commissariato generale di sessione per l’Expo 2020 Dubai, conseguente al rinvio dell’Esposizione universale disposto dal Governo degli Emirati Arabi Uniti, su richiesta di diversi Paesi partecipanti, a seguito delle difficoltà provocate dalla pandemia da Covid-19 (comma 2).

Il presidente PETROCELLI ringrazia la relatrice per l’esauriente esposizione e apre, quindi, la discussione generale.

In sede di dichiarazione di voto, i senatori IWOBI (*L-SP-PSd'Az*) e AIMI (*FIBP-UDC*) palesano la posizione di astensione dei loro rispettivi Gruppi.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire il presidente PETROCELLI, previa verifica del numero legale, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

(1912) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019*, approvato dalla Camera dei deputati

(1913) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1912. Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1913)

Il senatore MARILOTTI (*M5S*), relatore, dà conto – per gli aspetti di competenza – dei testi relativi al rendiconto generale dello Stato e all'assestamento del bilancio dello Stato, già esaminati dalla Camera dei deputati.

Ricorda che lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per il 2020, approvato con la legge di bilancio n. 160 del 2019, reca spese in termini di competenza per un totale di 2.978,03 milioni di euro, di cui 2.783 milioni di parte corrente e 195,03 milioni in conto capitale. La consistenza dei residui presunti viene valutata, al 1° gennaio 2020, pari a 13,089 milioni di euro. La massa spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a 2.991,119 milioni di euro.

Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento 2020 (A.S. 1913) reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2020, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento. Le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato anzitutto un aumento di 524,545 milioni di euro delle dotazioni di competenza e di cassa. Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, derivano da provvedimenti legislativi intervenuti nell'anno o da norme di carattere generale. Per quanto riguarda le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento (Atto Senato 1913), la manovra prevede un decremento negli stanziamenti di competenza e di cassa di 641.814 euro – tutti di parte corrente. Tale diminuzione è congiuntamente riconducibile ad un decremento nella misura di un milione di euro operato nel Programma 4.9, «Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero», e di un aumento di 358.186 euro a carico del Programma 32.3, «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», finalizzato quest'ultimo alla gestione del personale.

I residui aumentano (con le variazioni proposte con l'assestamento) di complessivi 379.157 milioni circa, al fine di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2019, nonché di tener conto delle variazioni compensative nei residui passivi medesimi in seguito all'applicazione di specifiche disposizioni legislative. Mentre le variazioni di competenza traggono origine dalle esigenze emerse dall'effettivo andamento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di recepire sia la nuova consistenza dei residui sia le variazioni proposte per la competenza.

Riassuntivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un decremento complessivo di 641.814 euro in termini di competenza, con le previsioni per il 2020 che risultano assestate a 3.501,937 milioni in termini di competenza. La previsione dei residui passivi (cioè, in linea di massima, delle somme impegnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti, ma che non sono state ancora spese in termini di cassa) dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale – come risulta dal disegno di legge di assestamento Atto Senato 1913 relativo all'esercizio finanziario 2020 – è pari a 392,247 milioni di residui accertati (a fronte dei 13,089 milioni di euro presunti inizialmente al 1° gennaio 2020). Al consistente incremento dei residui contribuisce in maniera assai rilevante (+234,21 milioni) la Missione 16, commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo – Programma 16.5, «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy», aggiunta allo stato di previsione a seguito dell'attribuzione al MAECI di importanti competenze, prima del Ministero dello sviluppo economico, in materia di commercio estero e internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Pertanto, i residui nell'assestamento per il 2020 (nei quali concorrono anche i residui relativi al citato Programma 16.5) non coincidono con quelli accertati dal rendiconto al 31 dicembre 2019. Per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di 2.991,119 milioni di euro aumenta e risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 3.894,184 milioni di euro.

Il Relatore richiama altresì, stanti i temi di interesse per la 3^a Commissione, la Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2019 della Corte dei Conti, che analizza la gestione del bilancio dello Stato per singole Amministrazioni e che, nel capitolo riferito al Ministero degli affari esteri, evidenzia come si registri una sostanziale continuità della politica estera nazionale fra il 2018 e il 2019, incentrata in particolare nella gestione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, nel negoziato per il Quadro Finanziario Pluriennale (2021-2027), nella gestione dei fenomeni migratori a livello europeo e nell'impegno per la stabilità dell'Africa, del Mediterraneo e in Medio Oriente. Dall'esame dei principali risultati del 2019, il documento della magistratura contabile evidenzia come alla missione 4, «Italia in Europa e nel mondo», siano collegate le priorità politiche di maggior impatto che ricevono il 97 per cento delle risorse complessive stanziare, in linea con la tendenza registrata negli anni

precedenti. In dettaglio si evidenzia come il programma 2, «Cooperazione allo sviluppo», assorba quasi il 40,3 per cento degli stanziamenti definitivi (in lieve calo rispetto al 42 per cento registrato del 2018), seguito dal programma 13, «Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese», con il 20 per cento (in leggero aumento rispetto al 19,33 del 2018) e dal programma 6, «Promozione della pace e sicurezza internazionale», che assorbe circa il 18 per cento degli stanziamenti. In relazione al programma 2, Cooperazione allo sviluppo, la Relazione della Corte evidenzia una diminuzione di stanziamento per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale», la cui dotazione passa dai 588 milioni del 2018 ai 495 milioni nel 2019.

Rammenta, infine, come al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato (Atto Senato 1912) sia allegata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 124 del 2014, anche la Relazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che riporta i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti al 2019. Il documento dà conto sinteticamente delle spese per l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) comunicato dalle Amministrazioni pubbliche italiane per l'anno 2019 e che è stato pari a 3.434,02 milioni di euro, corrispondente allo 0,19 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL). Nel documento si sottolinea, tuttavia, come tale cifra, trasmessa dal Comitato per l'Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo Economico (OCSE) nel mese di aprile 2020, sia frutto di una trasmissione parziale ed incompleta a causa dei ritardi nella trasmissione dei dati da parte di importanti soggetti pubblici per via dell'emergenza causata dalla pandemia Covid-19. La stessa Relazione evidenzia come il maggiore contribuente dell'APS italiano, anche per il 2019, sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con erogazioni (incluse quelle di Cassa Depositi e Prestiti e di SACE) pari 1,92 miliardi di euro, pari al 55,8 per cento dell'APS complessivo. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) si colloca in seconda posizione, destinando alla cooperazione allo sviluppo, insieme all'AICS, circa 1,28 miliardi di Euro, pari al 37,2 per cento dell'APS. Da ultimo si evidenzia criticamente come i dati complessivamente forniti dalla Relazione, ed in particolare nella sua parte tabellare, non sembrerebbero attualmente consentire un'immediata verifica contabile di quanto speso dai singoli dicasteri a titolo di APS.

Conclude preannunciando la possibilità che la Commissione formuli un parere favorevole sul disegno di legge n. 1912 ed un parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 1913 (pubblicato in allegato al resoconto), aggiungendo le eventuali osservazioni che dovessero emergere in sede di dibattito.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione svolta e apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*), nell'esprimere preliminarmente la posizione contraria del proprio Gruppo in merito al provvedimento in esame nel suo complesso, manifesta, invece, una valutazione più articolata per quanto concerne gli aspetti di più stretta pertinenza della 3^a Commissione.

In particolare, apprezza l'incremento delle risorse destinate alla rete diplomatico-consolare, alla internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del *made in Italy*, mentre chiede chiarimenti al Governo circa l'impiego delle risorse del Fondo Africa, poiché, a suo modo di vedere, nella logica di creare le condizioni per lo sviluppo dei Paesi di origine dei migranti, bisogna porre particolare attenzione ai finanziamenti previsti dall'aiuto pubblico allo sviluppo, che, come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge in titolo, hanno subito un significativo decremento, dallo 0,30 allo 0,19 per cento del reddito nazionale lordo, dal 2017 al 2019.

Il senatore AIMI (*FIBP-UDC*) evidenzia brevemente la necessità di implementare gli stanziamenti a favore dell'apprendimento della lingua italiana nel mondo, che deve essere considerato un vero e proprio strumento della politica estera nazionale.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) condivide in pieno l'impostazione del relatore soprattutto per quanto concerne la necessità che il Governo ripristini ed incrementi, possibilmente utilizzando il passaggio parlamentare del prossimo esame della legge di bilancio, le somme destinate alla diffusione della lingua italiana tra le comunità dei nostri connazionali.

Auspica, inoltre, che, nella bozza di parere predisposta, venga segnalata anche l'opportunità di ripristinare ed aumentare le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, che, notoriamente, hanno subito consistenti decurtazioni negli ultimi anni.

Il senatore ALFIERI (*PD*) rende nota la posizione favorevole della propria parte politica in merito allo schema di parere in discussione, affermando, al contempo, l'esigenza imprescindibile di un cambio di passo in tema di cooperazione allo sviluppo, che deve diventare di nuovo un *volet* prioritario dell'azione italiana nell'arengo internazionale.

Il presidente PETROCELLI esorta i Commissari ed, *in primis*, il relatore ad integrare la proposta di parere testé illustrata alla luce dei rilievi emersi nel corso della discussione.

Il relatore MARILOTTI (*M5S*), al riguardo, fa proprie le considerazioni svolte in particolare dalla collega Garavini, sottoponendo alla Commissione una riformulazione del suddetto parere.

Non essendovi altri interventi, verificata la sussistenza del numero legale, il presidente PETROCELLI mette ai voti, con distinte votazioni, lo

schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 1912 e lo schema di parere favorevole riformulato con osservazioni sul disegno di legge n. 1913 (pubblicati in allegato).

La Commissione approva.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. CLXXXII, n. 4) *Relazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, relativa al primo semestre 2019*

(Doc. CLXXXII, n. 5) *Relazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, relativa al secondo semestre 2019*

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice MAIORINO (M5S), relatrice, riferisce in merito alle Relazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sull'attuazione della legge n. 374 del 1997 per la messa al bando delle mine antipersona nei due semestri del 2019.

Ricorda che l'Italia è stata fra i promotori più attivi della campagna che ha condotto alla firma della Convenzione di Ottawa del 1997 per la messa al bando delle mine e ha un ordinamento molto avanzato in materia, che comprende, oltre alla legge n. 374 del 1997 e alla legge n. 106 del 1999 di ratifica del testo convenzionale, anche la legge n. 58 del 2001 istitutiva di un apposito Fondo per lo sminamento umanitario, destinato al finanziamento di attività come la bonifica umanitaria, l'educazione delle popolazioni e l'assistenza alle vittime. Il nostro Paese ha, inoltre, sottoscritto e ratificato, con la legge n. 95 del 2011, anche la Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, dopo aver partecipato sin dall'inizio a tutte le fasi del processo di stesura dello strumento convenzionale.

Da ultimo, nel corso della presente legislatura, il disegno di legge n. 1 recante «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo», – su cui si è espressa anche la nostra Commissione formulando nella circostanza un parere favorevole con osservazioni – è stato approvato all'unanimità dall'Aula del Senato il 29 aprile del 2019, ed attende ora – auspicabilmente in tempi brevi – l'avvio dell'esame da parte della Camera dei deputati.

Si ricorda altresì che il nostro Paese nel biennio 2016-2017 ha avuto la presidenza del *Mine Action Support Group* (MASG) di New York, ovvero dell'organismo che a livello internazionale coordina i programmi nazionali tesi a promuovere le attività di sminamento e prevenzione alla minaccia degli ordigni, attraverso il supporto finanziario e informativo.

L'Italia, peraltro, nel corso degli ultimi anni, ha dimostrato particolare serietà ed impegno in questo delicato settore, tanto da aumentare progressivamente i fondi destinati alle attività di sminamento, in linea con

l'impegno assunto in occasione del Vertice umanitario mondiale di Istanbul del 2016 di allocare annualmente risorse a tale scopo non inferiori a 2 milioni di euro.

Le due Relazioni in disamina, illustrano le azioni svolte dal MAECI rispettivamente nel primo e nel secondo semestre del 2019 per il rafforzamento, l'attuazione e l'universalizzazione della Convenzione di Ottawa, e offrono un quadro delle iniziative finanziate dal Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi.

Nello specifico, le due Relazioni ricordano la partecipazione dell'Italia ai due incontri, svolti rispettivamente a febbraio e ad ottobre 2019, del *Mine Action Support Group* (MASG) – in cui sono stati posti in rilievo i contributi italiani alle attività di sminamento condotte dall'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Azione contro le Mine (UNMAS) e gli importati investimenti nei comparti della bonifica dei territori contaminati e dell'assistenza alle vittime –, alla riunione intersessionale degli Stati parte della Convenzione tenutasi a Ginevra in maggio, e alla IV Conferenza di Revisione della Convenzione sul bando delle mine antipersona tenutasi ad Oslo in novembre. Quest'ultimo appuntamento, in particolare, ha portato all'adozione di un Documento di riesame sullo stato di attuazione del testo convenzionale, di un nuovo Piano d'Azione e di una dichiarazione politica in cui, oltre a valutare i successi finora conseguiti dalla Convenzione – fra cui la distruzione di oltre 52 milioni di mine – si riafferma e si rafforza l'impegno ad alto livello degli Stati parte a dare attuazione agli impegni assunti a livello internazionale, anche attraverso un innalzamento del livello di partecipazione finanziaria.

Con riferimento allo sminamento umanitario, le Relazioni informano che l'apposito Fondo istituito nel 2001 ha potuto disporre nel 2019 di uno stanziamento complessivo di poco superiore ai 4 milioni di euro, in aumento rispetto alle risorse rese disponibili nel 2017 e nel 2018 che erano state pari, rispettivamente, a 3,3 e a 3,6 milioni di euro. Le attività nel campo dello sminamento che hanno ottenuto un sostegno finanziario hanno riguardato in particolare l'Afghanistan, con un contributo di 700.000 euro a favore del Comitato Internazionale della Croce Rossa per un programma di riabilitazione fisica e di reinserimento sociale, l'Iraq, la Siria e il Sudan, con contributi rispettivamente di 700.000, 550.000 e 500.000 euro a sostegno delle attività di sminamento dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Azione contro le Mine (UNMAS), e lo Yemen, con un contributo di 500.000 euro a favore del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per interventi di bonifica e di sensibilizzazione della popolazione al rischio rappresentato dalle mine e dagli ordigni inesplosi.

Ulteriori risorse sono state indirizzate – fra le altre – a sostegno delle attività di sminamento dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Azione contro le Mine (UNMAS) in Palestina (per oltre 136.000 euro) e in Colombia (per 350.000 euro), a progetti di assistenza medica e di supporto psico-sociale in Somalia realizzati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (per 200.000 euro), al progetto di educazione al rischio da mine organizzato

dall'UNICEF in Ucraina (per 500.000 euro), oltre che al finanziamento del Centro Internazionale di Ginevra sullo sminamento (per 221.000 euro) e della Campagna Italiana contro le mine (CICM) (per 150.000 euro).

La Relazione sull'attività svolta nel secondo semestre 2019 offre, infine, un breve resoconto dei progetti finanziati con i fondi dell'esercizio finanziario 2018 le cui attività siano proseguite anche nel corso del 2019. Fra di essi si annoverano un progetto pilota in Bosnia-Erzegovina e in Giordania del Centro Internazionale di Ginevra sullo sminamento umanitario e realizzato in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per l'integrazione delle politiche nazionali di sminamento nei piani nazionali di sviluppo (con un contributo di 125.000 euro), attività di sminamento dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Azione contro le Mine (UNMAS) rispettivamente in Palestina (per 331.000 euro), in Iraq (per 585.000 euro), in Sudan e Colombia (per 300.000 euro per ciascun Paese) e un progetto del Comitato Internazionale della Croce Rossa per il sostegno ai centri di fornitura di servizi riabilitativi, di protesi, di sostegno psicologico e di reinserimento sociale in Somalia (per 250.000).

Il presidente PETROCELLI, quindi, ringrazia la relatrice per l'esposizione testé svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1764) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale*

(Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI (*PD*), relatore, introduce il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto nel gennaio 2003.

Ricorda che un disegno di legge di analogo contenuto, l'Atto Camera n. 3084, di iniziativa governativa, venne discusso e approvato dalla Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura, ma non poté vedere completato il proprio *iter* di esame al Senato (Atto Senato 2471) a causa della conclusione della legislatura.

Ricorda altresì che nel corso di questa legislatura un disegno di legge di iniziativa parlamentare, recante la proposta di ratifica del medesimo Protocollo addizionale (Atto Senato 1524), presentato lo scorso settembre ed assegnato alle Commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri,

emigrazione) in sede referente l'8 gennaio scorso, non ha finora visto avviare il suo *iter* di esame.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ad oggi ratificata da 65 Paesi, costituisce il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, relativo in particolare alle violazioni dei diritti d'autore, alla frode informatica, alla pornografia infantile e alle violazioni della sicurezza della rete. Suo obiettivo principale è quello perseguire una politica penale comune per la protezione della società dalla *cyber*-criminalità mediante l'adozione di legislazioni appropriate e la promozione di forme strutturate di cooperazione internazionale.

Il Protocollo addizionale oggetto della presente ratifica è stato finora sottoscritto da 45 Paesi – fra cui alcuni non membri del Consiglio d'Europa quali il Sudafrica e il Canada – e ratificato da 32, fra cui Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna, ricevendo peraltro l'adesione anche di ulteriori Stati extra-europei come il Marocco, il Paraguay e il Senegal. Il testo, entrato in vigore nel 2006, è finalizzato ad estendere la portata della Convenzione sulla *cyber*-criminalità anche ai reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo alle Parti di utilizzare gli strumenti della cooperazione stabiliti dalla Convenzione anche per questa fattispecie di reati.

L'obiettivo sotteso – come evidenza la relazione illustrativa del provvedimento – è quello di ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e quelle della tutela della riservatezza dei dati personali e delle libertà fondamentali, le cui limitazioni possono essere giustificate, ai sensi di quanto sancito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, unicamente per ragioni connesse ad esigenze superiori quali la protezione della sicurezza nazionale, della salute e dell'ordine pubblico.

Composto da un ampio preambolo e da 16 articoli, il Protocollo – che l'Italia ha sottoscritto nel 2011 – definisce «razzista e xenofobo» qualsiasi materiale scritto, immagine o altra rappresentazione di idee o teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza contro una persona o un gruppo di persone in ragione della razza, del colore della pelle, dell'origine nazionale o etnica o della religione, se tali fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti (articolo 2). Il testo, nel Capitolo II (articoli 3-7), chiama i Paesi parte ad adottare nei rispettivi ordinamenti interni misure legislative per l'individuazione di fattispecie di reato come la diffusione via internet di materiale razzista e xenofobo (articolo 3), la minaccia e l'insulto con motivazioni razziste e xenofobe (articoli 4 e 5), la negazione, o la palese minimizzazione, o ancora l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità (articolo 6). In particolare l'articolo 6 prevede che ciascuna delle Parti proceda, nel proprio diritto interno, alla criminalizzazione della diffusione per via informatica – se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione – di materiali che neghino, minimizzino palesemente, approvino o

giustificchino atti inquadabili nelle fattispecie di genocidio o di crimine contro l'umanità in base al diritto internazionale, e in particolare riconosciuti come tali dalla giurisprudenza del Tribunale militare internazionale istituito con l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, ovvero di ogni altra Corte internazionale della quale la Parte interessata riconosca la giurisdizione. I successivi Capi III e IV del protocollo (articoli 8-16) disciplinano le relazioni tra la Convenzione e il Protocollo (articolo 8), gli aspetti relativi alla manifestazione del consenso da parte degli Stati ad essere vincolati dal Protocollo (articolo 9), all'entrata in vigore (articolo 10), all'adesione (articolo 11), alle riserve e alle dichiarazioni (articolo 12), allo status e alla revoca delle riserve (articolo 13), all'applicazione territoriale (articolo 14), alla denuncia (articolo 15) e alla notifica delle firme e degli altri strumenti di ratifica, accettazione o adesione (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 5 articoli. Non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 3, in particolare, novella l'articolo 604-*bis* del codice penale, al fine di includere nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici o telematici.

Evidenzia, da ultimo, come la Convenzione non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e apre, quindi, la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate in particolare le disposizioni per il riassetto del Gruppo SACE, per l'internazionalizzazione degli enti fieristici e delle *start up* innovative e per l'adempimento di specifici impegni internazionali;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1912**

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle modifiche apportate in sede di rendiconto alle previsioni di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

considerato che, in virtù di tali variazioni, il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni per il 2020 e quelli definitivi in sede di rendiconto registra un decremento di competenza e di cassa di 641.814 euro;

preso altresì atto dei contenuti della Relazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che riporta i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo, riferiti al 2019;

richiamata la Relazione della Corte dei conti sulla gestione del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1913

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato che, rispetto alle previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nei primi mesi del 2020, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge;

preso atto che le previsioni per il 2020 risultano assestate a 3.501,937 milioni di euro in termini di competenza;

preso altresì atto che i residui si assestano a 392,247 milioni di euro, con un incremento di 234,21 milioni di euro ascrivibile in larga parte alla Missione 16, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo – Programma 16.5, «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*», aggiunta allo stato di previsione a seguito dell'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di importanti competenze in precedenza di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico;

evidenziato che per effetto delle citate variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era pari a 2.991,119 milioni di euro, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 3.894,184 milioni di euro,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

– si preveda il recupero dei fondi, originariamente disponibili, a favore del Programma «Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero», essenziali al pari degli interventi economici, quale elemento qualificante della politica estera del nostro Paese.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1913

La 3^a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato che, rispetto alle previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nei primi mesi del 2020, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge;

preso atto che le previsioni per il 2020 risultano assestate a 3.501,937 milioni di euro in termini di competenza;

preso altresì atto che i residui si assestano a 392,247 milioni di euro, con un incremento di 234,21 milioni di euro ascrivibile in larga parte alla Missione 16, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo – Programma 16.5, «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*», aggiunta allo stato di previsione a seguito dell'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di importanti competenze in precedenza di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico;

evidenziato che per effetto delle citate variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era pari a 2.991,119 milioni di euro, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 3.894,184 milioni di euro,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si preveda il recupero e l'incremento dei fondi, originariamente disponibili, a favore del Programma «Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero», essenziali al pari degli interventi economici, quale elemento qualificante della politica estera del nostro Paese;

– si esprime altresì un forte auspicio affinché vengano incrementati i fondi della cooperazione allo sviluppo anche in vista del prossimo esame della manovra di bilancio.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria

325^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Parere alla 14^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore MANCA (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta dell'8 settembre scorso e l'ulteriore riformulazione, riferiti al disegno di legge in titolo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non vi sono osservazioni sulle proposte 7.22 (testo 2) e 7.46 (testo 3).

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 20, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 20.0.1 (testo 3), volto ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento Ue istituito dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Occorre valutare, anche in relazione al meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, i possibili effetti finanziari delle proposte 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13 e 20.0.14 volte a introdurre specifici principi e criteri per il recepimento della direttiva in tema di riduzione dei prodotti di plastica. Su richiesta del Governo, è stato accantonato l'emen-

damento 20.0.29 recante specifici criteri direttivi per il recepimento della direttiva sulla costituzione *on line* di società a responsabilità limitata.

Il vice ministro MISIANI, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa per le proposte 7.22 (testo 2) e 7.46 (testo 3).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, condivide, anche in conformità all'avviso espresso dal Ministero della giustizia, l'indicazione del relatore di inserire una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 20.0.1 (testo 3), mentre si esprime in senso contrario sulle proposte 20.0.4, 20.0.6 e 20.0.13, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti sulla finanza pubblica, con particolare riguardo alle possibili ripercussioni sulle imposte sul consumo in materia di prodotti di plastica.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) dissente dalla valutazione contraria espressa dal Governo sugli emendamenti 20.0.4, 20.0.6 e 20.0.13, che a suo avviso non hanno impatti immediati sulla finanza pubblica, anche in considerazione della loro formulazione ampia e generale, che consente di affrontare i profili finanziari in sede di decreti delegati. Chiede pertanto di valutare l'espressione di un parere che non vada oltre la semplice contrarietà, in modo da lasciare alla Commissione referente la valutazione sul merito delle proposte.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), associandosi alle considerazioni del senatore Tosato, segnala che le proposte in oggetto presentano anche una clausola di invarianza finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO, alla luce di un'ulteriore valutazione, concorda sull'espressione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 20.0.4, 20.0.6 e 20.0.13, nonché sulla proposta 20.0.29.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sugli eventuali profili finanziari dell'emendamento 7.22 (testo 2), nella parte in cui amplia l'ambito delle pratiche commerciali sleali alle vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori DELL'OLIO (*M5S*), ERRANI (*Misto-LeU*) e PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), nonché il rappresentante del GOVERNO e il PRESIDENTE, si conviene di esprimere un parere di semplice contrarietà sulla lettera *a*) e di nulla osta sulla lettera *b*) dell'emendamento 7.22 (testo 2).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti

accantonati nella seduta di ieri, nonché l'ulteriore riformulazione pervenuta, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13 e 20.0.29. Sull'emendamento 7.22 (testo 2), il parere è di semplice contrarietà limitatamente alle lettera *a*) e non ostativo per quanto riguarda la lettera *b*). Sull'emendamento 20.0.1 (testo 3) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è infine non ostativo sulla proposta 7.46 (testo 3).».

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(1928) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Comincini, considerato che le modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento non determinano effetti finanziari negativi, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI concorda con la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la valutazione negativa, già espressa in altre sedi, sulla proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre, rilevando, per quanto di competenza della Commissione bilancio, che tale differimento, in assenza di una situazione sanitaria tale da giustificare la misura e in un quadro economico già di estrema difficoltà, rappresenta un errore che potrebbe determinare gravi ricadute a livello finanziario.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere le osservazioni del senatore Tosato, precisa che la posizione contraria, lungi dal costituire un atteggiamento negazionista, si fonda sull'assenza dei presupposti sanitari a giustificazione della proroga dello stato di emergenza, di cui non va peraltro sottovalutato l'impatto psicologico negativo sulla produzione e soprattutto sui consumi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare

(Parere alla 4^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante Governo se è in grado di fornire gli elementi richiesti dalla Commissione sull'ulteriore emendamento presentato.

Il vice ministro MISIANI, nel far presente che sono ancora in corso le valutazioni di carattere istruttorio, si riserva di esprimere l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 settembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) segnala che la Confassociazioni (Confederazione Associazioni Professionali), che rappresenta federazioni, associazioni, imprese e professionisti del terzo e quarto settore, ha chiesto di poter essere audita in relazione al provvedimento in titolo, anche con riguardo a eventuali proposte di modifica in tema di amministrazione di condominio.

Il PRESIDENTE risponde che, anche in considerazione dei tempi d'esame del provvedimento, l'associazione segnalata potrà offrire il proprio contributo ai lavori della Commissione inviando una memoria scritta.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede raggugli sulla richiesta di audizione dell'AIAD (Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza).

Il PRESIDENTE fa presente che anche l'AIAD, in relazione a ragioni di carattere organizzativo, trasmetterà alla Commissione un contributo scritto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 189)**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Comincini, illustra, alla luce delle indicazioni emerse nel corso dell'esame, una proposta di parere favorevole con un'osservazione, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MISIANI concorda con la proposta di parere.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere l'osservazione apposta al parere, ribadisce l'urgenza di intervenire per la riqualificazione della viabilità in provincia di Lecco, in considerazione dei pericoli incombenti per la sicurezza pubblica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 14 e 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 agosto.

La relatrice ACCOTO (*M5S*), sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'esame, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare le richieste istruttorie avanzate dalla relatrice nonché le stesse sollecitazioni del Presidente, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi informativi specifici sulle proposte formulate dalle amministrazioni centrali dello Stato, in relazione alle quali è stata definita la proposta di riparto e l'assegnazione.

zione delle risorse del Fondo in titolo, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica a corredo dello schema di decreto in esame.

Il PRESIDENTE, in attesa che il Governo fornisca gli ulteriori elementi istruttori richiesti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE chiede al vice ministro Misiani se il Governo è in grado di fornire gli elementi istruttori richiesti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare le risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 189**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e rilevato che:

– il provvedimento reca, tra l'altro, l'attuazione del comma 18 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020, disponendo il finanziamento di specifici interventi funzionali alla realizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026;

– non risulta ancora attuato il successivo comma 26 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020, il quale dispone l'assegnazione di risorse per lavori di riqualificazione della viabilità in provincia di Lecco, anch'essi correlati allo svolgimento delle Olimpiadi invernali;

acquisite le osservazioni non ostative della 1^a e 7^a Commissione e le osservazioni favorevoli della 4^a e 8^a Commissione,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

risulta opportuno che il Governo provveda in tempi rapidi alla finalizzazione dello stanziamento di cui al richiamato comma 26, sebbene le relative risorse non insistano sul medesimo fondo che alimenta gli interventi previsti dallo schema di decreto in esame.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 188

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

– l'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di 20,8 miliardi nel periodo 2020-2034;

– una quota parte delle risorse del fondo è destinata, dai commi 18, 19 e 622 della citata legge n. 160 del 2019 alla realizzazione di specifici interventi, per cui il decreto-legge n. 16 del 2020 ha disposto una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo;

– la dotazione residuale del fondo, pari a circa 19,701 miliardi nel periodo 2020-2034, è oggetto del provvedimento di riparto in titolo;

– le risorse del fondo sono state assegnate per circa il 31 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 13,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 12,2 per cento al Ministero della difesa e l'11,7 per cento al Ministero dell'Istruzione, mentre agli altri Ministeri sono state assegnate quote inferiori al sette per cento;

– dalla relazione tecnica risulta che la proposta di riparto del fondo e l'assegnazione delle risorse è stata definita tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato e sulla base di una valutazione delle proposte sulla base di specifici criteri, ivi indicati;

– gli ulteriori elementi informativi forniti dal Governo hanno ribadito che, in considerazione e in coerenza con quanto previsto dalla disposizione normativa della legge di bilancio 2020 e tenuto conto della capacità di spesa di ciascun Ministero nei settori di propria competenza, tali criteri hanno riguardato le dimensioni relative al carattere di:

i) innovatività, ossia che consentano di introdurre innovazioni nel processo di produzione dei servizi resi dall'amministrazione, compresi quelli per il potenziamento e l'aggiornamento tecnologico della dotazione infrastrutturale del comparto sanitario;

ii) sostenibilità, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilità e a carattere innovativo;

iii) elevato impatto sociale, ossia destinati ad aumentare il grado di soddisfacimento di beni e servizi primari alla persona;

iv) immediata cantierabilità/avvio/realizzabilità, ad esempio interventi per i quali sia già stata finanziata la fase di progettazione;

v) capacità di determinare ricadute sul sistema produttivo e sul mercato interno;

vi) capacità di produrre effetti in materia di contrasto al dissesto del territorio, sismico e interventi straordinari sulla rete viaria, ponti, viadotti e gallerie;

rilevato che, con riferimento all'articolo 1, comma 25, della legge n. 160 del 2019, e al comma 4 dell'articolo 1 dello schema di decreto in titolo, allo stato risultano pervenute al Parlamento solo quattro relazioni annuali concernenti lo stato di avanzamento degli interventi di competenza di ciascun Ministero finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese: tre del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (*Doc.* CCXL nn. 1, 2 e 4) e una del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Doc.* CCXL n. 3);

acquisite le osservazioni non ostative o favorevoli delle Commissioni permanenti 1^a, 4^a, 7^a, 8^a, 9^a, 11^a e 12^a, nonché quelle non ostative o favorevoli con rilievi delle Commissioni 6^a e 14^a,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si raccomanda che gli interventi da finanziare con le risorse del fondo in titolo siano individuati anche su base territoriale, tenuto conto dei principi per il riequilibrio territoriale di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

– si ribadisce l'esigenza, secondo quanto già raccomandato da questa Commissione nei pareri resi l'8 novembre 2018 sull'atto del Governo n. 51 e il 6 giugno 2019 sull'atto del Governo n. 81, della puntuale trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti della relazione annuale sul monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziari, di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, anche considerato che in un'apposita sezione di tale relazione ciascun Ministero dovrà illustrare lo stato di avanzamento dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti di cui al provvedimento in titolo, con l'indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,50

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1925 (D-L N. 104/2020 SOSTEGNO E RILANCIO ECONOMIA) DEI RAPPRESENTANTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Plenaria

326^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO, in considerazione del protrarsi delle audizioni sul disegno di legge n.1925 in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, apprezze le circostanze, toglie la seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria**200^a Seduta**

Presidenza del Presidente

D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Prende la parola in replica la relatrice LEONE (M5S), che respinge le critiche al provvedimento espresse da esponenti delle opposizioni, rivendicando, al contrario, il grande impegno del Governo nel varare tempestivamente, in una cornice di emergenza, importanti misure per fronteggiare la crisi economica. Richiama quindi le principali iniziative adottate, come le proroghe della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti, gli incentivi per le assunzioni, la fiscalità di vantaggio per le imprese del Mezzogiorno, i *bonus* per i lavoratori dei comparti turistico e dello spettacolo e per le casalinghe e l'incremento del fondo a favore degli enti locali.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rinuncia alla replica.

La RELATRICE presenta e illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) contesta la filosofia, improntata esclusivamente all'assistenzialismo, sottesa al complesso dei provvedimenti di urgenza adottati dal Governo per affrontare l'emergenza da Covid-19. Infatti, una volta che verranno meno, tra l'altro, la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti, nonché alcuni *bonus* distribuiti in maniera generosa – interventi che definisce di carattere analgesico –, oltre ad un ulteriore aumento dell'indebitamento pubblico, mancheranno stimoli strutturali e duraturi alla ripresa del Paese.

Pur riconoscendo la necessità, almeno nei primi tempi, di misure a sostegno dei vari comparti economici, dei lavoratori e delle famiglie, ritiene che il rilancio dell'economia non possa ormai più prescindere da investimenti produttivi e dalla libera iniziativa privata. Richiama in proposito le forti critiche espresse da Confindustria e dai consulenti del lavoro in merito al provvedimento in esame. In particolare, segnala che il blocco dei licenziamenti impedisce le ristrutturazioni aziendali e che la proroga delle settimane di cassa integrazione penalizza le imprese più virtuose, visto che l'esonero dei contributi previdenziali verrà riconosciuto alle realtà che non vi faranno ricorso, ma non anche a quello che non l'hanno utilizzata in passato, perché hanno preferito far impiegare ferie e permessi ai propri dipendenti.

Chiede quindi una riposta del Governo alle richieste dei dottori commercialisti e invita ad abbandonare l'approccio ideologico che ha caratterizzato gli interventi sul settore dei giochi. Le scelte in materia infatti, oltre ad aver provocato forti perdite, hanno infine favorito, senza certo sconfiggere la ludopatia, la criminalità organizzata.

In conclusione, pur apprezzando molte delle osservazioni contenute nello schema di parere della relatrice, che si augura vengano recepite dalla Commissione di merito, esprime il voto contrario del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) ritiene che il provvedimento, pur presentando alcuni spunti interessanti, sia stato ispirato da una ideologia non condivisibile e dannosa, la stessa, per esempio, cui si è ispirata la maggioranza per alcune delle proposte di modifica della Costituzione all'esame del Parlamento o già adottate e in attesa di *referendum* confermativo.

A suo parere, la crescita e la ricchezza potranno venire solo dalle aziende, che dovranno essere lasciate libere di agire sul mercato, senza intralci di alcun tipo, e dal varo di un nuovo programma di lavori pubblici. Lo stesso *Recovery Fund*, su cui il Governo fa molto affidamento, non sarà esente da rischi, in quanto la maggior parte delle risorse che potranno essere assegnate all'Italia provocherà un ulteriore aumento del già consistente debito pubblico.

Con riferimento alle premesse dello schema di parere, giudica ancora di natura ideologica e anacronistica il riferimento alla partecipazione diretta o indiretta dello Stato al capitale delle imprese, mentre quanto alla

proroga dei termini di versamento delle rate dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, esprime perplessità, giudicando piuttosto necessaria una riduzione della pressione fiscale.

Condivide invece l'iniziativa in materia di Tosap e Cosap per favorire la ripresa delle attività turistiche. Manifesta poi dubbi sulle disposizioni contenute nell'articolo 110, relative alla rivalutazione, per alcuni soggetti economici, dei beni d'impresa e delle partecipazioni, richiamando il parere di alcuni studiosi che proporrebbero di non prevedere ammortamenti per l'anno in corso.

Quanto invece alle restanti parti di schema di schema di parere, giudica inutile l'osservazione sull'imprenditoria femminile, esprime preoccupazione per l'eccessivo carico burocratico legato al *super bonus* del 110 per cento e manifesta stupore per il riferimento alle banche di credito cooperativo, oggetto di una riforma passata che non ha condiviso.

Conclusivamente, esprime il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) in premessa anticipa sarcasticamente che non entrerà nel dettaglio delle singole disposizioni per evitare di seguire la strada della parcellizzazione degli interventi seguita dal Governo e che non chiederà una operazione verità per evitare polemiche e un allungamento dei tempi del dibattito. Ritiene tuttavia indispensabile evidenziare l'approccio adottato dal Governo nell'affrontare la situazione emergenziale, che ha dimostrato, pur con tutte le attenuanti del caso, una chiara sottovalutazione dell'impatto della crisi. I provvedimenti d'urgenza adottati non hanno infatti mai offerto, nel loro susseguirsi, un cambiamento di passo e una maggiore incisività, ma solo interventi parziali, proroghe e rifinanziamenti di misure già adottate. Una scelta – forse inevitabile a marzo scorso – che però, ripetuta nelle occasioni successive, oltre a non essere risolutiva e ad avere un orizzonte temporale di efficacia definito, ha finito per scaricare sui Governi futuri i mancati gettiti o i maggiori debiti. Precisa che il mondo delle imprese avrebbe invece preferito delle scadenze ragionevoli e certe, nonché una semplificazione burocratica e legislativa realmente efficace, e non il «decreto Semplificazioni».

In conclusione, invita quindi il Governo ad apprezzare realmente la gravità della crisi e a varare pochi interventi che vadano incontro alle richieste delle aziende, e preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore FENU (*M5S*), con riferimento alla parola «analgesico» utilizzata dal senatore De Bertoldi, riconosce che le prime misure adottate dal Governo per affrontare l'emergenza non potevano che avere quell'effetto, anche per sostenere le capacità di spesa e fiscale dei cittadini, di cui si ha indiretta conferma nella ripresa dei consumi, seppur debole, nel settore turistico. Invita tuttavia a considerare anche la natura di altre misure, come il *super bonus* del 110 per cento per le ristrutturazioni edilizie, che ha registrato un forte consenso tra i cittadini e gli operatori del settore e potrà avere un rilevante impatto sull'economia, soprattutto se, come indicato in una delle osservazioni dello schema di parere della relatrice, verrà esteso anche alle

strutture ricettive. In tal modo si verrebbe incontro alle esigenze del comparto turistico, che potrà approfittare del periodo di riduzione delle presenze per migliorare la formazione dei propri lavoratori e per rendere gli immobili più efficienti dal punto di vista energetico e così più competitivi sul mercato internazionale. In proposito segnala che la possibilità della cessione del credito di imposta testimonia l'impegno del Governo sulla strada della progressiva introduzione di una sorta di «moneta fiscale», la cui circolazione dovrà certamente essere resa più fluida.

Infine, alla critica per cui il Governo avrebbe mostrato esitazioni nell'adozione delle misure necessarie risponde con l'entità delle risorse stanziare, pari a circa 100 miliardi. Peraltro, rileva delle contraddizioni nelle posizioni espresse, perché chi chiede l'adozione dell'anno bianco fiscale – cui si potrà giungere per la sovrapposizione dei periodi di proroga – poi si lamenta delle iniziative che porteranno ad un mancato gettito sui Governi futuri.

In conclusione, dichiara il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il senatore PITTELLA (*PD*), dopo essersi associato alle considerazioni svolte dalla senatrice Rojc in discussione generale, ammette che le osservazioni critiche delle opposizioni potrebbero anche avere un fondamento, ma solo se il Paese fosse uscito dall'emergenza, cosa che invece ancora non è avvenuta, e giudica quindi corrette le iniziative adottate dal Governo ancora su chiave emergenziale.

In termini di prospettiva, ritiene opportuno aprire una nuova fase basata sul corretto e mirato impiego delle risorse provenienti dal Recovery Fund – auspicando che in proposito la Commissione possa avere un ruolo di rilievo nell'individuazione delle linee guida –, sulla riforma fiscale, sulla riforma della Pubblica amministrazione e sulla riforma delle istituzioni, Parlamento compreso, che dovrà riconquistare la sua centralità e la sua unità.

Esprime quindi il voto favorevole del Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE rileva con favore il voto di astensione del Gruppo della Lega.

IN SEDE REDIGENTE

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1° luglio.

Il PRESIDENTE ricorda le audizioni già svolte e sottopone alla Commissione, stante l'elevato numero di soggetti ancora di audire e la limitatezza del tempo a disposizione, l'opportunità di considerare una diversa organizzazione del seguito della fase istruttoria del provvedimento. A suo parere, si potrebbe, per esempio, limitare il numero dei partecipanti alle audizioni in presenza e chiedere ai rimanenti esperti un contributo scritto. Demanda comunque ai componenti della Commissione il compito di effettuare la scelta in proposito.

Il relatore FENU (*M5S*) condivide la proposta del Presidente, dichiarandosi disponibile, anche a nome dei componenti del proprio Gruppo, a ridurre il numero degli auditi da convocare fisicamente in Commissione.

La senatrice DRAGO (*M5S*) si rammarica per non poter svolgere tutte le audizioni in presenza, ma comprende le esigenze di razionalizzazione dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di limitare il più possibile le audizioni da svolgere e a chiedere agli altri esperti un contributo scritto.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente D'ALFONSO avverte che, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori, previsto al termine della seduta odierna, non avrà luogo ed è convocato domani, giovedì 10 settembre alle ore 9. Avverte altresì che, essendo esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 9 non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato il disegno di legge in titolo, di «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca molteplici disposizioni di natura fiscale volte ad agevolare la ripresa economica;

è previsto, all'articolo 62, che Regioni e Province autonome, Enti territoriali e Camere di commercio possano concedere alle micro e piccole imprese che, a causa delle conseguenze della crisi pandemica, risultino in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, i regimi di aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché dette imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, ovvero non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, ovvero non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche;

viene previsto, all'articolo 64, il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025; in particolare, si amplia l'ambito delle operazioni finanziarie tramite l'utilizzo delle risorse assegnate a Invitalia, disponendo che tali risorse siano destinate anche ad iniziative strategiche di sostegno, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno;

viene disposta, all'articolo 98, la proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cosiddetta trasparenza fiscale;

allo scopo di favorire la ripresa delle attività turistiche, è disposta dall'articolo 109 una proroga di due mesi (dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020) dei termini previsti da talune disposizioni inerenti all'esonero del

pagamento della Tosap e della Cosap, alle concessioni di suolo pubblico e alla posa di strutture amovibili;

è altresì prevista, all'articolo 110, la previsione, a favore delle società di capitali e agli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, della possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

valutato positivamente l'impianto del provvedimento per le parti di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– al fine di sostenere l'imprenditorialità femminile, si valuti l'opportunità di prevedere che parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia destinato a supportare la resilienza delle imprese a conduzione femminile esistenti, in particolare di quelle attive nel Mezzogiorno, nonché ad incoraggiare la nascita di *start-up* femminili, supportandone le delicate fasi iniziali;

– al fine di estendere la platea dei beneficiari delle misure di sostegno per l'accesso al credito mediante il Fondo di garanzia per le PMI, si valuti l'opportunità di consentire agli agenti in attività finanziaria, ai loro collaboratori e ai collaboratori di società di mediazione creditizia, nonché ai periti indipendenti delle assicurazioni iscritti al Ruolo dei periti assicurativi, di accedere alle misure di sostegno per l'accesso al credito mediante il Fondo centrale di garanzia per le Pmi, di cui alla Legge n. 662 del 1996, ai sensi dell'articolo 56 del decreto-legge «Cura Italia» e dell'articolo 13 del decreto-legge «Liquidità»;

– al fine di supportare la ripresa tanto del settore edile quanto di quello turistico, si valuti l'opportunità di estendere il superbonus per la ristrutturazione previsto dal decreto «Rilancio» anche alle strutture ricettive turistico-alberghiere;

– al fine di supportare i lavoratori autonomi in difficoltà a causa delle conseguenze economiche della crisi pandemica, si valuti l'opportunità di garantire alle operazioni straordinarie che interessano lavoratori autonomi lo stesso principio di neutralità fiscale previsto per le attività commerciali dagli articoli da 170 a 181 del Testo unico delle imposte sui redditi;

– al fine di non penalizzare le società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e di società cooperativa che, pur avendo realizzato un volume di ricavi non superiore ai limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata, non possono accedere al regime di determinazione del reddito secondo il criterio di cassa di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, si valuti l'opportunità d'introdurre anche per tali società tra professionisti la facoltà di optare per la determinazione del reddito d'impresa;

– valuti la commissione di merito di affrontare misure volte a semplificare le procedure relative al contratto di adesione delle singole banche di credito cooperativo con la capogruppo e a tenere conto delle novità introdotte con la previsione dell'IPS per le banche aderenti al modello Raiffeisen e a prevedere misure di carattere fiscale relative all'Iva infragruppo.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Sottocommissione per i pareri

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 13,55 alle ore 14,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1912) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019: parere favorevole;

(1913) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020: parere favorevole.

Plenaria

184^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri; in quella sede si è convenuto di svolgere un'audizione del Ministro dell'istruzione, un'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e un'audizione del Ministro dell'università e della ricerca sull'utilizzo delle risorse del *Recovery Fund* nelle materie di competenza della Commissione; tale argomento integrerà l'oggetto dell'audizione già programmata del Ministro per le Politiche giovanili e Sport sull'attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, per la quale è stata acquisita la disponibilità del Ministro alle ore 14 del 29 settembre prossimo.

Dopo l'audizione del Ministro Spadafora, si è inoltre convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sull'attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo.

Si è inoltre convenuto di chiedere l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla verifica dello stato di conservazione e sulla valorizzazione dei siti italiani riconosciuti dall'Unesco quale Patrimonio dell'Umanità.

Prende atto la Commissione.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CANGINI (*FIBP-UDC*), PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), VERDUCCI (*PD*) e le senatrici GRANATO (*M5S*) e SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), nonché il PRESIDENTE, la Commissione conviene di proseguire nelle prossime settimane lo svolgimento delle audizioni programmate nell'ambito delle procedure informative in corso, prevedendo eventualmente integrazioni ai programmi già definiti.

PER IL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri si è convenuto di richiedere, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, il deferimento di un affare assegnato per la candidatura del sito archeologico di Sibari a sito riconosciuto dall'Unesco quale Patrimonio dell'Umanità.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2020 (192)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RAMPI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime favorevolmente sulla proposta del relatore.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) prende atto della riduzione del Fondo in questione, nella misura dell'1,2 per cento rispetto all'anno precedente, e dell'assegnazione agli enti, a fronte di tale minore stanziamento, di 18 milioni di euro del «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca»; condivide la sollecitazione a incrementare i fondi per la ricerca, contenuta nella proposta di parere del relatore. Dichiara l'astensione del suo Gruppo su tale proposta: l'orientamento del suo Gruppo non esprime una contrarietà nel merito dell'atto in esame, bensì intende sollecitare la ripresa di una tendenza, registrata negli ultimi anni, a incrementare il FOE.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto ministeriale recante la definizione di nuove classi del corso di laurea in «scienze dei materiali» e dei corsi di laurea magistrale in «scienze dei materiali» e in «data science» (193)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice RUSSO (*M5S*) illustra l'atto del Governo in titolo che istituisce una nuova classe di laurea in «Scienza dei materiali» (denominata «L. Sc. Mat.») e due classi di laurea magistrale in «Scienze dei materiali» (denominata «LM Sc. Mat.») e in «Data Science» (denominata «LM Data»), i cui obiettivi formativi sono individuati nell'allegato 1. In particolare, i corsi di laurea in Scienze dei Materiali hanno come obiettivo quello di fornire esperti nella scienza dei materiali con una preparazione interdisciplinare e bilanciata che permetta loro di proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale ovvero di inserirsi nel mondo del lavoro; i corsi

di laurea magistrale in Scienze dei Materiali hanno come obiettivo quello di fornire specialisti in scienze dei materiali, con approfondite conoscenze interdisciplinari in grado di inserirsi nel mondo del lavoro in posizioni di responsabilità; i corsi di laurea magistrale in *Data Science* hanno infine l'obiettivo di formare specialisti in grado di utilizzare tecniche matematico-statistico-informatiche all'interno di aziende e amministrazioni pubbliche e private, inclusi enti e istituti di ricerca scientifica e tecnologica e in particolare per quel che riguarda gestione, trattamento, analisi ed utilizzo di grandi moli di dati, anche affiancando efficacemente esperti di specifici settori applicativi.

L'articolo 1 definisce le classi dei corsi di laurea citati, precisando che non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe di laurea qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti e di laurea magistrale qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti. I regolamenti didattici di ateneo, che disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, saranno poi redatti in conformità all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 270 del 2004 e del provvedimento in esame.

L'articolo 2 demanda ai regolamenti didattici di ateneo l'individuazione delle strutture didattiche competenti, anche interdipartimentali e interateneo, per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale in esame.

Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili (di base e caratterizzanti), l'articolo 3 stabilisce poi che, nel regolamento didattico di ateneo le competenti strutture didattiche determinino, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, secondo criteri di stretta funzionalità agli obiettivi specifici del corso. Le università garantiscono l'attribuzione, a ciascun insegnamento attivato, di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea e di laurea magistrale non possono comunque essere previsti in totale, rispettivamente, più di 20 o di 12 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo.

L'articolo precisa poi che, per il conteggio dei 20 o 12 esami o verifiche di profitto si considerano le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative ed autonomamente scelte dallo studente.

Particolarmente dettagliata è poi la formulazione dell'articolo 4 che prevede, al comma 1, che per ogni corso di laurea e di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinino i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente alle attività formative di base e caratterizzanti, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare in conformità all'allegato 1 e al numero di

crediti ivi previsto. Il successivo comma 2 prevede che i regolamenti didattici di ateneo stabiliscano il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi negli ambiti disciplinari indicati negli allegati. Infine, limitatamente alle attività formative caratterizzanti, il comma 3 stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo individuino per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

Ancora, in base a quanto previsto dal comma 4, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale dovranno assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli, nonché la possibilità di svolgere tutte le attività formative fissando, per quelle autonomamente scelte dallo studente e per quelle affini o integrative, un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e 18 per i corsi di laurea, e pari a 8 e a 12 per i corsi di laurea magistrale. In particolare, per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, il comma 5 stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo assicurino la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

Il comma 6 affida ai regolamenti didattici di ateneo la determinazione dei casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera, mentre il comma 7 stabilisce che, nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano eventualmente gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

La disciplina del riconoscimento dei crediti è quindi dettata dai commi 8 e 9, e prevede le seguenti ipotesi: trasferimento di uno studente da un corso di laurea o di laurea magistrale a un altro, oppure da una università all'altra; in questo caso i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU già maturati, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze. Si prevede peraltro l'obbligo di adeguata motivazione nel caso di mancato riconoscimento di crediti. In caso di trasferimento di uno studente tra corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Anche in questo caso, il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.

L'articolo 5 ribadisce quindi quanto già previsto dall'articolo 5 dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007 e dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 270 del 2004 in merito alla corrispondenza dei CFU dei corsi di laurea e di laurea magistrale a 25 ore di impegno medio per studente. L'articolo conferma inoltre che i regolamenti didattici di ateneo determinano per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. Infine, gli studenti che maturano tutti crediti necessari per la laurea e la laurea magistrale, secondo le modalità previste nei «rispettivi regolamenti didattici», ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, possono conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

L'articolo 6 dispone che le università rilasciano i titoli di laurea e di laurea magistrale con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe di laurea magistrale, assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. Le università provvedono a rilasciare come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Infine, l'articolo 7 stabilisce che, nel primo triennio di applicazione, eventuali modifiche tecniche alla tabella delle attività formative indispensabili relativa alle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale di cui all'allegato 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN.

Si riserva di presentare una proposta di parere, anche alla luce del dibattito, in altra seduta, chiedendo al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità ad attendere il parere della Commissione anche oltre il termine del 22 settembre.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO dichiara la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione oltre il termine del 22 settembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1928) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimersi favorevolmente sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime un parere favorevole sulla proposta del relatore.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), a nome del suo Gruppo, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e risulta approvata.

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1^o settembre.

La relatrice GRANATO (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, pubblicata in allegato.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), preso atto della proposta di parere poc'anzi illustrata dalla relatrice, rileva che la stessa potrebbe essere efficacemente integrata con ulteriori osservazioni.

Si riferisce, innanzitutto, all'articolo 24 del decreto-legge, relativo al Fondo giovani per la cultura, segnalando che l'esperienza dei precedenti Fondi dello stesso tipo aveva evidenziato come in numerosi casi i giovani siano stati destinati ad attività diverse da quelle attinenti alle professioni culturali, a scapito della finalità formativa per la quale i fondi stessi sono stati istituiti; nei tirocini formativi e di orientamento attivati in base all'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, non era previsto un progetto concretamente finalizzato all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Al riguardo ritiene che occorra evitare di ripetere gli stessi errori, e che sia necessario prevedere invece accordi con soggetti pubblici e privati anche per la creazione di *start-up* innovative nel settore. Bisognerebbe inoltre prevedere che, qualora il decreto at-

tuativo previsto dalla norma stessa per determinare le modalità di accesso al Fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive, non sia adottato nel termine previsto di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le risorse del Fondo stesso vengano destinate alla copertura degli interventi di cui all'articolo 9, comma 5, per evitare i gravi ritardi verificatisi nelle precedenti esperienze.

Con riferimento all'articolo 80, comma 6, che estende gli incentivi fiscali introdotti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 anche alle unità immobiliari sottoposte a vincolo di interesse storico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 accatastate nella categoria A/9 a condizione che siano aperte al pubblico, osserva che tali misure potrebbero essere estese anche alle unità immobiliari sottoposte a vincolo di interesse storico appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8 ed eliminando la condizione dell'apertura al pubblico anche con riferimento alla categoria catastale A/9. Ciò in quanto appare necessario operare una distinzione tra gli immobili che ricadono nelle categorie catastali citate da quelle che hanno obblighi di manutenzione finalizzati alla conservazione e al decoro per il godimento pubblico.

Invita quindi la Commissione a soffermarsi anche sulle problematiche concernenti le guide turistiche, che operano in un settore, quello del turismo, a grande valore aggiunto, fortemente colpito dalla crisi epidemiologica in corso. In particolare, per la categoria citata le misure governative hanno sinora previsto pochi ristori che, pur rivelandosi fondamentali per la sussistenza, appaiono del tutto insufficienti, come anche quelle previste da alcune Regioni. Le guide turistiche chiedono una maggiore e più attenta vigilanza sui concessionari dei servizi aggiuntivi, le imprese che operano all'interno dei siti monumentali, archeologici e culturali. Inoltre sembra sussistere un tentativo di estromettere le guide turistiche abilitate in favore di personale interno, spesso non qualificato e sottopagato. E ciò nonostante il fatto che, laddove i gestori dei cosiddetti Servizi aggiuntivi operano in regime di concessione, le Guide Turistiche hanno conseguito, con esame di Stato, l'abilitazione all'esercizio della professione.

Stante quanto precede, sarebbe necessario l'avvio di un processo di regolamentazione del volontariato nel settore dei beni culturali, garantendo il rispetto dei ruoli tra professionisti e volontari. Andrebbero inoltre ampliate le tutele degli organici lavorativi del settore, verificando le qualità del personale che riveste il compito di facilitare la fruizione dei beni e dei servizi. Andrebbe inoltre duramente sanzionato l'esercizio abusivo di questa professione al pari di quanto avviene in tutti gli altri settori. Tale attività lede infatti non soltanto la professionalità delle Guide turistiche abilitate ma si presenta ad altissimo rischio di evasione fiscale. Infine si dovrebbero determinare con serietà e rigore la temporaneità e l'occasionalità delle guide turistiche con cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, che di fatto operano ininterrottamente in Italia per 8 o 10 mesi, configurando un'ipotesi di concorrenza sleale nei confronti della categoria. Infine sarebbe indispensabile individuare in modo univoco e uniforme le modalità e i criteri per l'esame di abilitazione per l'accesso

alla professione, mantenendo con rigore le specificità e le competenze territoriali.

Con riferimento agli articoli relativi alle attività sportive, osserva innanzitutto che l'articolo 2 fissa il limite dei 50.000 euro di reddito lordo per l'accesso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) da parte degli sportivi professionisti. Tale misura, tuttavia, andrebbe estesa a tutti i contratti di lavoro subordinato per i professionisti sportivi. La norma esclude inoltre le società professionistiche più piccole. L'articolo 12, pur essendo condivisibile in linea di principio, istituisce un'indennità anche per i collaboratori che nel frattempo hanno ricominciato a lavorare che appare difficilmente comprensibile. Anche l'articolo 81, relativo al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche sembra favorire solo le grandi società. L'articolo 82, viene valutato positivamente.

Con riferimento, da ultimo, all'articolo 100, osserva che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Conclude auspicando che le osservazioni poc'anzi elencate, i cui contenuti saranno recepiti in specifici emendamenti che verranno presentanti presso la Commissione di merito, possano trovare accoglimento nel parere della relatrice e preannuncia che, ove così non fosse, il suo Gruppo si asterrà.

Il senatore PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) osserva innanzitutto che l'articolo 32 del disegno di legge in titolo incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021, destinando quota parte delle risorse a determinate finalità tra le quali l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica. Tale incremento è senz'altro positivo; tuttavia la pianificazione, le strategie e l'organizzazione degli spazi si sarebbero dovute effettuare molto tempo prima, come dimostra il fatto che, nonostante sia prossimo l'inizio dell'anno scolastico, molti istituti ancora non sono certi di poter riaprire il prossimo 14 settembre.

L'oratore osserva poi che il Protocollo di sicurezza per la ripresa in presenza, stilato tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali, in base al quale qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'istituto scolastico, gli enti locali ovvero i titolari della locazione ne devono certificare l'idoneità in termini di sicurezza e che con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza dei locali medesimi e dei piani di sicurezza, è stato siglato, con incomprensibile ritardo, soltanto lo scorso 6 agosto. Inoltre, soltanto lo scorso 19 agosto il Ministero dell'istruzione ha lanciato un avviso pub-

blico per l'assegnazione di risorse agli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica per affitti e acquisto, *leasing* o noleggio di strutture temporanee.

Nonostante le rassicurazioni del ministro Azzolina, la predetta situazione ha prodotto la gravissima carenza di 20.000 aule. Ciò nonostante sin dal 26 aprile scorso le scuole paritarie avessero dato la disponibilità a concordare patti educativi per andare incontro alle necessità delle scuole statali: se si eccettuano pochi accordi a livello locale, nulla è stato fatto.

Stigmatizza quindi le posizioni politiche assunte dal Gruppo Movimento 5 stelle, che appaiono confuse: da un lato il Ministro dell'istruzione e altri esponenti di quel partito vorrebbero stipulare accordi che prevedano comunque un riscontro economico per le scuole paritarie che offriranno spazi, mentre altri insistono sulla necessità che tale offerta abbia carattere gratuito, fingendo di ignorare che le stesse scuole paritarie versano in difficili condizioni economiche in quanto molte famiglie si sono trovate nell'impossibilità di far fronte alle rette a seguito dell'emergenza economica, oltre che sanitaria, generata dal Covid.

Prosegue sottolineando anche la grave carenza numerica dei docenti. Quasi 1 milione e mezzo di studenti e 120 mila ragazzi con disabilità non disporranno infatti di tutti gli insegnanti titolari ai quali hanno diritto e per molte materie dovranno accontentarsi di insegnanti supplenti. Nonostante si potesse adottare un grande piano di stabilizzazione, come quello proposto a marzo dal Gruppo Lega, che sarebbe stato operativo in tempo utile per il nuovo anno scolastico, il Ministro ha preferito procedere diversamente. Ci saranno inoltre difficoltà anche nell'individuazione dei supplenti, vista l'intempestiva ed inopportuna riforma delle graduatorie, che coinvolge oltre 750 mila docenti, graduatorie che peraltro non hanno rispettato i diritti acquisiti negli anni e che potrebbero dar luogo a contenziosi.

Conclude sottolineando che si registrano carenze e mancanze anche in tutti gli altri importanti settori di intervento: banche, trasporti, personale aggiuntivo Ata, aspetti in cui vi sono almeno tre o quattro mesi di ritardo rispetto agli altri Paesi. Ciò costringe i dirigenti scolastici a scelte autonome e a conseguenti responsabilità, peraltro troppo grandi da sostenere. Appena possibile sarebbe opportuno affidare la misurazione della febbre ai *termoscanner* e procurare tutti i mezzi di trasporto necessari a garantire il corretto distanziamento. Inoltre, i banche monoposto in molti casi non saranno disponibili prima di novembre o dicembre e manca in molti casi il personale previsto per i diversi adempimenti dettati dai protocolli Covid.

La relatrice GRANATO (*M5S*) rileva che le richieste di integrazione della sua proposta di parere avanzate dai senatori Saponara e Pittoni sono particolarmente complesse e richiedono una attenta valutazione, fermo restando che sarebbe opportuno rinviare all'esame presso la sede di merito l'analisi delle problematiche ad esse sottese.

Ad avviso del senatore MOLES (*FIBP-UDC*), si potrebbe provare a effettuare un approfondimento anche nella presente sede, al fine di pervenire all'approvazione di un parere ampiamente condiviso.

Il presidente NENCINI, alla luce degli interventi, propone quindi una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,30.

La relatrice GRANATO (*M5S*), presenta e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni che, oltre a integrare l'osservazione riguardante l'articolo 24 del disegno di legge n. 1925, accoglie una delle sollecitazioni avanzate con l'intervento della senatrice Saponara, con la quale si invita a valutare l'opportunità di estendere il credito d'imposta anche a soggetti sportivi di dimensioni finanziarie inferiori rispetto a quelle previste dall'articolo 81.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime un parere favorevole sulla nuova proposta della relatrice.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), a nome del suo Gruppo, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere della relatrice, pubblicata in allegato, è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 192**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

valutata positivamente la destinazione di risorse alle stabilizzazioni di personale, di cui dà conto la relazione illustrativa, come richiesto da ultimo con il parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto di riparto per l'anno 2019, nella seduta del 24 settembre 2019, nel quale si era posta la condizione che fossero incrementate le assegnazioni ordinarie da destinare alla stabilizzazione di personale, coprendo sia i costi salariali ordinari che quelli accessori;

considerato che il rafforzamento delle attività di ricerca, alla luce dell'epidemia Covid-19, si qualifica non solo come leva per rilanciare l'economia e fattore determinante per lo sviluppo del Paese, ma anche – con particolare riferimento alla ricerca medica – come elemento cruciale per il perseguimento della tutela della salute pubblica e per la ripresa e del rilancio dell'economia e della vita del Paese;

esprime parere favorevole, a condizione che il Governo incrementi la quota di risorse del FOE destinata a enti e istituzioni che svolgono attività di ricerca medica, implementando i fondi nella progettualità «Nuovi farmaci – malattie rare», tenendo conto dell'enorme dispendio già profuso per elaborare un piano pandemico per il futuro; sotto il profilo formale si segnala altresì l'esigenza di sostituire all'articolo 1, comma 5, il riferimento alla tabella n. 2 con il riferimento alla tabella n. 3.

PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che l'articolo 2 opera una revisione della disciplina che estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, quali atleti ed altre figure, l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga;

valutato che l'articolo 9, comma 4, riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori dello spettacolo;

giudicato positivamente l'articolo 12 che prevede un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività;

visto il comma 1, dell'articolo 21 che incrementa, nella misura di 169 milioni di euro (per il 2020), le risorse per il *bonus* transitorio – il cui importo massimo individuale resta pari a 2.000 euro – per l'acquisto (entro il 31 agosto 2020) di alcuni servizi (cosiddetto *bonus baby sitter*) da parte di talune categorie di lavoratori dipendenti impiegati nelle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

valutato l'articolo 24 che: consente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) di conferire incarichi di collaborazione – con importo massimo per singolo incarico pari a 40.000 euro – presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 1);

prevede la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 2);

consente di elevare, per il MIBACT, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, (dal 10 per cento) al 15 per cento il limite – rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia – degli incarichi dirigenziali non generali che

possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Dicastero, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque fino al 31 dicembre 2021 (comma 3);

rifinanzia e stabilizza, a decorrere dal 2020, il «Fondo mille giovani per la cultura» attivo per gli anni 2014 e 2015, ridenominandolo «Fondo giovani per la cultura» (comma 4); detta disposizioni in merito a nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale tecnica all'interno del MIBACT, mediante un corso-concorso selettivo di formazione (commi 5-13);

valutato positivamente l'articolo 32, che incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 (destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive) e stabilisce che, per l'anno scolastico 2020-2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile, prorogando altresì (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017, limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;

visto l'articolo 33 che elimina la previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), di designazione governativa. Equipara inoltre a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, stabilizza la validità delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'anno accademico 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19;

giudicato positivamente l'articolo 34 che dispone un incremento – pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno 2021 – del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto del-

l'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e – nella quota riservata di 80 milioni – quelle relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali;

visto l'articolo 48 che rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli anni 2020-2034 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 – e destina la stessa autorizzazione di spesa anche alle scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).

visto l'articolo 80, commi 1 e 2, che: incrementa di 60 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali del MIBACT; incrementa di 65 milioni di euro per il 2020 le risorse da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; incrementa complessivamente di 90 milioni di euro la dotazione dei Fondi di parte corrente e in conto capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. Il medesimo articolo 80, ai commi da 3 a 5, incrementa, per il 2020, di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT; aumenta di 25 milioni di euro, per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»; incrementa il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro a decorrere dal 2021. Infine, il comma 6 dell'articolo 80 estende gli incentivi fiscali introdotti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di efficienza energetica, sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico;

visti gli articoli 81, 82 e 100, in materia di sport;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si introduca una disposizione, all'articolo 24, comma 1, con l'obiettivo di specificare che i collaboratori nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, debbano essere scelti fra gli iscritti in albi professionali per possessori di laurea magistrale o negli elenchi dei professionisti istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110, e del decreto ministeriale 20 maggio 2019 n. 244, specificando altresì che l'attribuzione delle funzioni di responsabile unico del procedimento

debba necessariamente avvenire nel rispetto delle modalità previste al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

si valuti l'opportunità di garantire, nell'ambito della procedura del corso-concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un adeguato punteggio aggiuntivo da far valere per lo svolgimento *pro tempore* degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 24, comma 3;

si introducano, all'articolo 24, iniziative per l'estensione dello strumento *dell'Art bonus* ad ulteriori settori ed istituzioni del mondo della cultura, dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo;

in relazione al settore dello spettacolo dal vivo, si valuti l'introduzione di:

a) un incremento del FUS finalizzato esclusivamente a riconoscere un contributo straordinario alle imprese che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo dal vivo, a condizione che tali imprese non abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e che abbiano subito nel 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019;

b) un credito di imposta, per l'anno 2020 e nella misura del trenta per cento, per le spese sostenute dalle imprese nell'ambito dello svolgimento della propria attività;

c) una specificazione, nell'ambito della disciplina di ripartizione del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato al ristoro delle perdite in seguito all'emergenza epidemiologica nel settore dei concerti di musica leggera, della nozione di «spettacolo programmato», includendo anche quegli eventi annullati, cancellati o rinviati prima della messa in vendita dei biglietti, prevedendo altresì che la valutazione della diminuzione di fatturato, rispetto a quello dell'anno 2019, avvenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 agosto 2020;

in merito alle professioni dello spettacolo, si provveda a dare seguito a una specifica regolamentazione delle scuole di danza, del relativo sistema fiscale e delle garanzie formative e professionali specifiche degli insegnanti di danza. Più in generale, si raccomanda di disciplinare, attraverso una regolamentazione uniforme, le disposizioni in tema di *welfare* culturale. Infine, si invita la Commissione di merito a garantire alle suddette attività forme di sostegno e sviluppo adeguate alle attuali esigenze;

si preveda l'aumento delle risorse stanziato nel fondo nazionale per il Sistema integrato di istruzione e educazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai fini della costituzione di nuovi Poli per l'infanzia statali, prevedendo, altresì, l'utilizzo, per tale finalità, degli strumenti (i cosiddetti mutui «BEI») destinati agli interventi per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che l'articolo 2 opera una revisione della disciplina che estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, quali atleti ed altre figure, l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga;

valutato che l'articolo 9, comma 4, riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori dello spettacolo;

giudicato positivamente l'articolo 12 che prevede un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività;

visto il comma 1, dell'articolo 21 che incrementa, nella misura di 169 milioni di euro (per il 2020), le risorse per il *bonus* transitorio – il cui importo massimo individuale resta pari a 2.000 euro – per l'acquisto (entro il 31 agosto 2020) di alcuni servizi (cosiddetto *bonus baby sitter*) da parte di talune categorie di lavoratori dipendenti impiegati nelle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

valutato l'articolo 24 che: consente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) di conferire incarichi di collaborazione – con importo massimo per singolo incarico pari a 40.000 euro – presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 1);

prevede la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 2);

consente di elevare, per il MIBACT, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, (dal 10 per cento) al 15 per cento il limite – rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia – degli incarichi dirigenziali non generali che

possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Dicastero, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque fino al 31 dicembre 2021 (comma 3);

rifinanzia e stabilizza, a decorrere dal 2020, il «Fondo mille giovani per la cultura» attivo per gli anni 2014 e 2015, ridenominandolo «Fondo giovani per la cultura» (comma 4); detta disposizioni in merito a nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale tecnica all'interno del MIBACT, mediante un corso-concorso selettivo di formazione (commi 5-13);

valutato positivamente l'articolo 32, che incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 (destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive) e stabilisce che, per l'anno scolastico 2020-2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile, prorogando altresì (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017, limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;

visto l'articolo 33 che elimina la previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), di designazione governativa. Equipara inoltre a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, stabilizza la validità delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'anno accademico 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19;

giudicato positivamente l'articolo 34 che dispone un incremento – pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno 2021 – del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto del-

l'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e – nella quota riservata di 80 milioni – quelle relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali;

visto l'articolo 48 che rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli anni 2020-2034 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 – e destina la stessa autorizzazione di spesa anche alle scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).

visto l'articolo 80, commi 1 e 2, che: incrementa di 60 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali del MIBACT; incrementa di 65 milioni di euro per il 2020 le risorse da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; incrementa complessivamente di 90 milioni di euro la dotazione dei Fondi di parte corrente e in conto capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. Il medesimo articolo 80, ai commi da 3 a 5, incrementa, per il 2020, di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT; aumenta di 25 milioni di euro, per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»; incrementa il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro a decorrere dal 2021. Infine, il comma 6 dell'articolo 80 estende gli incentivi fiscali introdotti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di efficienza energetica, sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico;

visti gli articoli 81, 82 e 100, in materia di sport;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si introduca una disposizione, all'articolo 24, comma 1, con l'obiettivo di specificare che i collaboratori nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, debbano essere scelti fra gli iscritti in albi professionali per possessori di laurea magistrale

o negli elenchi dei professionisti istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110, e del decreto ministeriale 20 maggio 2019 n. 244, specificando altresì che l'attribuzione delle funzioni di responsabile unico del procedimento debba necessariamente avvenire nel rispetto delle modalità previste al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

si valuti l'opportunità di garantire, nell'ambito della procedura del corso-concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un adeguato punteggio aggiuntivo da far valere per lo svolgimento *pro tempore* degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 24, comma 3;

si introducano, all'articolo 24, iniziative per l'estensione degli strumenti *dell'Art bonus* e del *tax credit* ad ulteriori settori ed istituzioni del mondo della cultura, dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell'audiovisivo;

in relazione al settore dello spettacolo dal vivo, si valuti l'introduzione di:

a) un incremento del FUS finalizzato esclusivamente a riconoscere un contributo straordinario alle imprese che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo dal vivo, a condizione che tali imprese non abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e che abbiano subito nel 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto al 2019;

b) un credito di imposta, per l'anno 2020 e nella misura del trenta per cento, per le spese sostenute dalle imprese nell'ambito dello svolgimento della propria attività;

c) una specificazione, nell'ambito della disciplina di ripartizione del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinato al ristoro delle perdite in seguito all'emergenza epidemiologica nel settore dei concerti di musica leggera, della nozione di «spettacolo programmato», includendo anche quegli eventi annullati, cancellati o rinviati prima della messa in vendita dei biglietti, prevedendo altresì che la valutazione della diminuzione di fatturato, rispetto a quello dell'anno 2019, avvenga nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 agosto 2020;

in merito alle professioni dello spettacolo, si provveda a dare seguito a una specifica regolamentazione delle scuole di danza, del relativo sistema fiscale e delle garanzie formative e professionali specifiche degli insegnanti di danza. Più in generale, si raccomanda di disciplinare, attraverso una regolamentazione uniforme, le disposizioni in tema di *welfare* culturale. Infine, si invita la Commissione di merito a garantire alle suddette attività forme di sostegno e sviluppo adeguate alle attuali esigenze;

si preveda l'aumento delle risorse stanziato nel fondo nazionale per il Sistema integrato di istruzione e educazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai fini della costituzione di nuovi Poli per l'infanzia statali, prevedendo, altresì, l'utilizzo, per tale finalità,

degli strumenti (i cosiddetti mutui «BEI») destinati agli interventi per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

si valuti l'opportunità di estendere il credito d'imposta anche a soggetti sportivi di dimensioni finanziarie inferiori rispetto a quelle previste dall'articolo 81.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria**155^a Seduta**

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore D’ARIENZO (*PD*), alla luce del *curriculum* del candidato e di quanto emerso nel corso dell’audizione svoltasi nella seduta di ieri, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Giacomo Lasorella a Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si passa alla votazione.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere favorevole avanzata dal Relatore. Partecipano alla votazione i senatori ASTORRE (*PD*), BARACHINI (*FIBP-UDC*), BARBONI (*FIBP-UDC*), CAMPARI (*L-SP-PSd’Az*), CIOFFI (*M5S*), COLTORTI (*M5S*), CORTI (*L-SP-PSd’Az*), D’ARIENZO (*PD*), ORTIS (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Di Girolamo), FEDE (*M5S*), LUPO (*M5S*), PEROSINO

(*FIBP-UDC*) (in sostituzione del senatore Mallegni), PAROLI (*FIBP-UDC*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), PAVANELLI (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Ricciardi), RUFA (*L-SP-PSd'Az*), LA PIETRA (*FdI*) (in sostituzione del senatore Ruspandini), SANTILLO (*M5S*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 18 voti favorevoli e 1 voto nullo.

Il PRESIDENTE, proclamando il risultato della votazione, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea il contributo determinante dato dalle opposizioni all'approvazione del parere del Relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che il provvedimento in esame non fornisce ancora tutte le risposte attese dal Paese, a partire dal settore dell'auto, che è uno dei più importanti, insieme all'edilizia, e che versa in una situazione di grande difficoltà. È necessario un intervento più coraggioso, anche alla luce del fatto che l'Italia ha uno dei parchi veicoli più vecchi d'Europa. Il Gruppo della Lega ha posto una serie di temi e proposto soluzioni nel corso dell'esame del decreto-legge semplificazioni. Alcuni di questi temi sono confluiti in ordini del giorno verso i quali il Governo ha mostrato grande attenzione ed essi verranno dunque riproposti nel corso dell'esame del decreto Agosto.

Chiede dunque al Presidente, in qualità di Relatore, di valutare l'opportunità di inserire nello schema di parere che a breve presenterà e sottoporrà al voto della Commissione alcune osservazioni che segnalino alla Commissione di merito e al Governo l'interesse della 8^a Commissione in merito a una serie di importanti questioni.

In primo luogo sarebbe necessario incrementare le risorse per la rottamazione delle auto private ed estendere la rottamazione a ulteriori categorie di veicoli privati e commerciali.

Segnala poi la necessità di consentire l'intervento alle assemblee condominiali da remoto, anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Pone dunque il tema della esternalizzazione della revisione degli autoveicoli che deve riguardare i mezzi pesanti e i loro rimorchi.

Dovrebbe inoltre essere consentito alle carrozzine per le persone con disabilità di transitare sulle piste ciclabili.

Ricorda poi il contenuto dell'emendamento 49.0.26 al decreto semplificazioni, trasformato in un ordine del giorno, volto ad apportare modifiche al Codice della strada che consentano al privato cittadino l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico con l'utilizzo della targa della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa nel formato e nella grafica del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo.

In conclusione, evidenzia la necessità di introdurre l'assicurazione obbligatoria per i monopattini.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sull'articolo 44, che incrementa la dotazione del Fondo istituito dal decreto-legge «rilancio» per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale che abbiano subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell'emergenza sanitaria, lamentando l'inadeguatezza delle risorse del Fondo anche a seguito dell'incremento suddetto.

Concorda con il senatore Campari sull'opportunità di introdurre l'assicurazione obbligatoria per i monopattini, considerato il progressivo aumento del numero degli incidenti.

Si sofferma poi sull'articolo 49, che, a suo avviso, stanZIA risorse troppo limitate per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, considerate le condizioni in cui versano tali infrastrutture, a partire da quelle site nelle province di Modena e Reggio Emilia.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che, dopo tanti anni in cui la questione della manutenzione delle infrastrutture è stata ignorata, il fatto che il provvedimento in esame preveda risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti dovrebbe essere motivo di soddisfazione per tutti. Si potrà poi lavorare tutti insieme per reperire fondi ancora maggiori, ma è chiaro che vi è stato un cambio di rotta rispetto al passato.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) invita il Relatore a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere che si accinge a formulare alcune delle questioni sollevate dal senatore Campari nel suo intervento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE, in qualità di Relatore, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, con alcune osservazioni che riprendono i rilievi formulati dal senatore Campari sulla partecipazione alle assemblee condominiali da remoto, sulla possibilità per le carrozzine in uso a per-

sone con disabilità di transitare sulle piste ciclabili, sulla esternalizzazione delle operazioni di revisione dei veicoli pesanti e sulle targhe storiche.

Si passa alla votazione.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal Presidente e annuncia il voto favorevole del Gruppo del PD.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Presidente e la maggioranza per l'apertura dimostrata verso le istanze sollevate dalla Lega nel corso della discussione generale. Riconosce che il provvedimento in esame contiene misure positive, ad esempio per quanto riguarda la promozione degli investimenti degli enti locali. Molto però resta ancora da fare e, tra i vari temi, desta preoccupazione la sorte di Alitalia. Maggioranza e opposizione si sono espresse tante volte in Parlamento dando fiducia ad Alitalia, ma è arrivato il momento di trovare una soluzione, poiché sussiste il rischio concreto di perdere una realtà preziosissima. Il voto della Lega sarà dunque di astensione, in attesa di capire quale sarà l'atteggiamento della Commissione di merito sulle importanti questioni che ancora non hanno trovato risposta.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) annuncia il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia, che nel complesso valuta positivamente il provvedimento, rilevando tuttavia che molte importanti questioni restano senza una risposta. A titolo di esempio, cita il sistema aeroportuale, che resta privo di interventi reali e concreti, se si esclude la proroga delle concessioni aeroportuali, che non è però certo sufficiente a risolvere i gravi problemi del settore. Auspica quindi che il provvedimento possa essere migliorato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni, da lui stesso formulato in qualità di Relatore, che risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 10 settembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– valuti la Commissione di merito l’opportunità di intervenire sulla disciplina delle assemblee condominiali, consentendo l’intervento anche da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione;

– valuti la Commissione di merito l’opportunità di consentire alle carrozzine in uso a persone con disabilità di transitare sulle piste ciclabili;

– valuti la Commissione di merito l’opportunità di modificare l’articolo 80 del Codice della strada in materia di revisioni, prevedendo che l’affidamento alle officine autorizzate delle operazioni di revisione riguardi i veicoli pesanti e i loro rimorchi;

– valuti la Commissione di merito l’opportunità di apportare puntuali modifiche al Codice della strada che consentano al privato cittadino l’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico con l’utilizzo della targa della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa nel formato e nella grafica del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria**133^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta di ieri il relatore, preannunciando la presentazione di una proposta di parere, ha invitato i componenti della Commissione a trasmettere proposte e suggerimenti utili ai fini della predisposizione del testo.

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato, in cui ha recuperato alcuni contributi forniti dai vari senatori, anche oggetto di emendamenti precedentemente presentati da diversi membri della Commissione.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per avere inserito nella proposta di parere alcuni aspetti da lui evidenziati. Ritiene tuttavia importante che venga affrontato anche il tema dell'implementazione della cambiale agraria da parte dell'ISMEA, come rilevato da diverse organizzazioni del mondo agricolo e dagli stessi agricoltori. In particolare andrebbe meglio specificato l'aspetto relativo al perfezionamento della cambiale agraria, che ad oggi deve necessariamente essere fatto

presso l'ISMEA. Preannuncia in conclusione il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il relatore TARICCO (*PD*), pur condividendo nel merito la questione testé sollevata dal senatore Bergesio, ritiene sia preferibile non entrare nel dettaglio nell'ambito delle proposte contenute nel parere della Commissione che è diretto ad individuare una serie di tematiche di carattere generale.

Interviene incidentalmente il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) per suggerire la possibilità di presentare un emendamento, a firma congiunta da vari componenti della Commissione sul disegno di legge in esame, diretto ad affrontare la tematica delle cambiali agrarie presso ISMEA.

Sulla proposta del Presidente concordano sia il relatore TARICCO (*PD*) che il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*).

Il senatore MANTERO (*M5S*), pur condividendo la quasi totalità delle proposte presentate dal relatore, esprime perplessità per quanto concerne la possibilità di prevedere forme di incentivazione per gli impianti alimentati a biogas: ritiene infatti che tale previsione sembrerebbe in contraddizione con l'impegno italiano in ambito europeo verso una riduzione degli emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Ritiene piuttosto preferibile proporre incentivi in favore degli impianti di compostaggio aerobico, con i quali è possibile realizzare una reale riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) chiede al relatore se, anche sulla scorta di quanto previsto nel *Green Deal* europeo, sia possibile includere nel parere un riferimento ad un significativo piano di forestazione, da affrontare anche attingendo a risorse europee.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro di sintesi realizzato, ricorda che il tema della cambiale agraria è molto sentito nel mondo agricolo e va pertanto sostenuto in forma decisa, magari includendo tale strumento tra le risorse da destinare all'ISMEA. Altro argomento che dovrà essere affrontato è quello dei *voucher* in agricoltura, per il quale occorre trovare una soluzione non ideologica tale da evitare che, come già successo più volte nel recente passato, rimangano prodotti non raccolti nelle campagne. Per quanto concerne gli impianti alimentati a biogas, fa presente che un intervento che bloccasse temporaneamente gli impianti esistenti per poi farli ripartire in un secondo momento sarebbe particolarmente oneroso; ritiene pertanto che andrebbero incentivate entrambe le tipologie di impianto. In conclusione preannuncia il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia.

Secondo la senatrice ABATE (*M5S*) sugli impianti alimentati a biogas è necessario un ulteriore approfondimento da parte della Commissione, magari attraverso un apposito affare assegnato, dal momento che presenta tutta una serie di aspetti tecnici che vanno attentamente valutati. In linea di massima ritiene che gli incentivi andrebbero orientati verso impianti aventi caratteristiche ben determinate e che in prospettiva siano sempre meno impattanti per l'ambiente.

Anche il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) concorda sulla necessità di approfondire il funzionamento degli impianti a biometano in considerazione di diversi aspetti tecnici di cui occorre tenere conto. Sottolinea comunque che grazie agli impianti a fermentazione anaerobica, in cui il biometano viene «catturato» e poi usato come combustibile, si limita il ricorso ad altri combustibili di origine fossile, con un impatto chiaramente positivo per l'ambiente. A tale riguardo ritiene che potrebbe essere utile per la Commissione visitare dei moderni impianti che utilizzano tali tecnologie al fine di verificare *in situ* il loro funzionamento: a suo parere dovrebbero essere valutati positivamente specialmente in un'ottica di economia circolare, come peraltro evidenziato anche da alcune associazioni ambientaliste.

Il relatore TARICCO (*PD*) ribadisce anzitutto che ritiene più opportuno lasciare gli approfondimenti tecnici e di dettaglio al di fuori del parere della Commissione, in quanto possono essere meglio affrontati tramite proposte emendative. Per quanto concerne il piano di forestazione non ritiene opportuno richiamarlo nel parere in quanto l'argomento è già stato trattato in un'apposita norma del decreto-legge n. 76 del 2020 cosiddetto semplificazioni. In conclusione propone di modificare la propria precedente proposta di parere inserendo un inciso diretto a prevedere forme di incentivo anche in favore degli impianti di compostaggio aerobico.

Il senatore MOLLAME (*M5S*), nel condividere la proposta di parere illustrata dal relatore, fa presente che, da un punto di vista tecnico, quando si parla di digestione di sostanze organiche si ha sempre a che fare con composti del carbonio; tale fenomeno poi può avvenire sia in forma aerobica che in forma anaerobica. In particolare, quando la digestione avviene in forma anaerobica significa che non c'è presenza di ossigeno nella digestione delle sostanze organiche: in tal caso, pertanto, non si consuma ossigeno e al tempo stesso si recupera la parte energetica producendo biometano, con evidenti effetti positivi per l'ambiente.

La senatrice NATURALE (*M5S*), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, ritiene importante che gli incentivi per gli impianti di compostaggio costituiscano una forma di aiuto anche per gli agricoltori al fine di renderli autonomi nello smaltimento dei rifiuti agricoli. Si chiede tuttavia quali sarebbero gli effetti per le grandi centrali alimentate a bio-

massa qualora quantitativi sempre maggiori di rifiuti agricoli venissero indirizzati verso questi impianti di compostaggio.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come in ambito comunitario sia valutata positivamente la possibilità di utilizzare i reflui, gli scarti agricoli e i secondi raccolti nell'ottica di ridurre la quantità di anidride carbonica presente nell'atmosfera. Obiettivo dell'Unione europea è infatti aumentare l'incidenza delle aree verde all'interno delle superfici coltivate in quanto, quando il terreno è verde, come accade con il ricorso ai secondi raccolti, l'anidride carbonica non si libera nell'atmosfera ma viene invece fissata nel terreno. A suo parere tale strategia è ampiamente condivisibile.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene che un affare assegnato per trattare con maggior dettaglio tali argomenti potrebbe essere estremamente utile, dal momento che anche se gran parte delle componenti politiche presenti in Commissione sono d'accordo in linea di massima sui principi, esistono purtuttavia delle differenze che riguardano gli aspetti più tecnici che devono poi tradursi nelle concrete disposizioni normative. Ad esempio, pur essendo favorevole in linea di massima su quanto previsto riguardo alla diffusione dei secondi raccolti, invita a riflettere su possibili degenerazioni che ne potrebbero derivare, ad esempio qualora se ne facesse un uso estensivo nel territorio che potrebbe avere effetti devastanti sulle agricolture tipiche di determinate aree del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere presentata dal relatore, pubblicata in allegato, viene posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 9,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

considerato che:

l'articolo 1, al comma 8, consente il riconoscimento del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA), per una durata massima di 50 giorni, nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;

l'articolo 9, al comma 8, introduce un termine finale, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per alcune indennità in favore di lavoratori previste da normative precedenti, tra cui i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali e operai agricoli a tempo determinato;

l'articolo 10 prevede un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, tra cui il personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera;

l'articolo 58 istituisce un Fondo, con una dotazione di 600 milioni per il 2020, per aiutare la ripresa dell'attività da parte degli esercizi di ristorazione e per ridurre lo spreco alimentare, in favore degli esercizi commerciali che abbiano registrato tra marzo e giugno 2020 una perdita di fatturato pari ai tre quarti rispetto allo stesso periodo del 2019, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti – inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP – valorizzando la materia prima di territorio;

l'articolo 64, al comma 1, assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 200 milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per il 2024 e 100 milioni di euro per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario svolte dall'Istituto;

l'articolo 65, al comma 1, proroga al 31 gennaio 2021, tra gli altri, i pagamenti di rate o canoni di *leasing* relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie;

l'articolo 106 anticipa l'effettività delle misure in materia di rivalutazione dei beni delle cooperative agricole già previste dal comma 3 dell'articolo 136-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, non essendo più necessaria l'autorizzazione della Commissione europea,

esprime parere favorevole

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la opportunità di sostenere l'agricoltura anche attraverso:

– la possibilità per i soggetti beneficiari del credito d'imposta del piano Impresa 4.0 di poter optare per la cessione, anche parziale, del predetto credito;

– la previsione di forme di incentivo per gli impianti alimentati a biogas realizzati da imprenditori agricoli, in particolare finalizzati a biometano per l'autotrazione, e per gli impianti di potenza fino a 300 KW che valorizzino scarti di produzione e reflui zootecnici;

– chiarimenti normativi che rendano univoche le interpretazioni su tutto il territorio del quadro normativo di settore, inclusa la valutazione del rapporto tra agricoltura e altre attività connesse;

– agevolazioni contributive, anche per l'anno 2020, avendo a riferimento il trattamento riconosciuto alle zone svantaggiate o montane ai datori di lavoro agricolo operanti nel territorio italiano, soprattutto in questa fase di profondo disagio;

– la possibilità per tutto il settore della pesca di beneficiare della disciplina previdenziale della legge n. 250 del 1958 o della legge n. 413 del 1984, e il diritto a percepire l'indennità di fermo pesca anche per i pescatori delle acque interne.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

considerato che:

l'articolo 1, al comma 8, consente il riconoscimento del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA), per una durata massima di 50 giorni, nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;

l'articolo 9, al comma 8, introduce un termine finale, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per alcune indennità in favore di lavoratori previste da normative precedenti, tra cui i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali e operai agricoli a tempo determinato;

l'articolo 10 prevede un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, tra cui il personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera;

l'articolo 58 istituisce un Fondo, con una dotazione di 600 milioni per il 2020, per aiutare la ripresa dell'attività da parte degli esercizi di ristorazione e per ridurre lo spreco alimentare, in favore degli esercizi commerciali che abbiano registrato tra marzo e giugno 2020 una perdita di fatturato pari ai tre quarti rispetto allo stesso periodo del 2019, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti – inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP – valorizzando la materia prima di territorio;

l'articolo 64, al comma 1, assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 200 milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per il 2024 e 100 milioni di euro per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario svolte dall'Istituto;

l'articolo 65, al comma 1, proroga al 31 gennaio 2021, tra gli altri, i pagamenti di rate o canoni di *leasing* relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie;

l'articolo 106 anticipa l'effettività delle misure in materia di rivalutazione dei beni delle cooperative agricole già previste dal comma 3 dell'articolo 136-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, non essendo più necessaria l'autorizzazione della Commissione europea,

esprime parere favorevole

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la opportunità di sostenere l'agricoltura anche attraverso:

– la possibilità per i soggetti beneficiari del credito d'imposta del piano Impresa 4.0 di poter optare per la cessione, anche parziale, del predetto credito;

– la previsione di forme di incentivo per gli impianti alimentati a biogas realizzati da imprenditori agricoli, in particolare finalizzati a biometano per l'autotrazione, per gli impianti di compostaggio aerobico e per gli impianti di potenza fino a 300 KW che valorizzino scarti di produzione e reflui zootecnici;

– chiarimenti normativi che rendano univoche le interpretazioni su tutto il territorio del quadro normativo di settore, inclusa la valutazione del rapporto tra agricoltura e altre attività connesse;

– agevolazioni contributive, anche per l'anno 2020, avendo a riferimento il trattamento riconosciuto alle zone svantaggiate o montane ai datori di lavoro agricolo operanti nel territorio italiano, soprattutto in questa fase di profondo disagio;

– la possibilità per tutto il settore della pesca di beneficiare della disciplina previdenziale della legge n. 250 del 1958 o della legge n. 413 del 1984, e il diritto a percepire l'indennità di fermo pesca anche per i pescatori delle acque interne.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 133

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI AUTOMOBILI LAMBORGHINI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO
N. 396 (IL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE ITALIANO E LE IMPLICAZIONI IN TER-
MINI DI COMPETITIVITÀ CONSEQUENTI ALLA TRANSIZIONE ALLA PROPULSIONE
ELETTRICA)*

Plenaria

112^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1912) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario
2019**, approvato dalla Camera dei deputati

(1913) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1912. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1913)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore LANZI (*M5S*) propone l'espressione di un parere favorevole sia sul disegno di legge n. 1912 che sul disegno di legge n. 1913.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) e le senatrici TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) e GARNERO SANTANCHÈ (*Fdl*) dichiarano l'astensione a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari su entrambe le proposte di parere.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1912 è posta ai voti e risulta approvata.

Il PRESIDENTE pone successivamente ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1913, che risulta approvata.

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara esperita tale fase procedurale.

In qualità di relatore, il presidente GIROTTO (*M5S*) illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) e le senatrici TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) e GARNERO SANTANCHÈ (*Fdl*) dichiarano l'astensione a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni è posto ai voti e approvato.

(1928) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore COLLINA (PD) illustra il disegno di legge n. 1928, composto da 3 articoli e da un allegato, che detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19. A seguito dell'estensione dello stato di emergenza fino al 15 ottobre, con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 19 del 2020 e nel decreto-legge n. 33 del 2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica. Il provvedimento in esame proroga inoltre i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 1, al comma 1, che, modificando l'articolo 1 del decreto legge n. 19, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, misure per contrastare i rischi sanitari derivanti da COVID-19, per una durata non superiore a 30 giorni o comunque per periodi determinati. Tra le attività segnala, in particolare, la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; la sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza; la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, comprese le attività di bar e ristoranti. Dalla limitazione sono esentati le mense e i servizi di *catering* continuativo su base aziendale e la ristorazione con consegna a domicilio o da asporto; la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo; la limitazione o sospensione dello svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità. Il comma 1-*bis*, dell'articolo 1, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, esclude dalla sospensione dei congressi quelli inerenti alle at-

tività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM). Il comma 2, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 33 del 2020, estende al 15 ottobre 2020 l'applicabilità delle misure previste dal decreto medesimo, concernenti le attività economiche, produttive e sociali che devono continuare a svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Conclusivamente, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara esperita tale fase procedurale.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) e le senatrici TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) e GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) dichiarano il voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere favorevole del relatore è posto ai voti e approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GIROTTO avverte che la seduta plenaria della Commissione, convocata alle ore 9 di domani, giovedì 10 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La 10^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

il provvedimento in esame contiene misure che in larga parte riprendono ed estendono precedenti interventi di contrasto degli effetti della crisi pandemica. Sono previsti stanziamenti per il sistema sanitario, per gli enti territoriali e l'istruzione e a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. I provvedimenti di maggior rilievo riguardano il mercato del lavoro, con misure di carattere temporaneo sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro, gli incentivi all'occupazione e il sistema degli ammortizzatori sociali;

per quanto riguarda il sostegno delle imprese e dell'attività economica gli interventi previsti comportano maggiori spese per 3,4 miliardi e minori entrate per 8,8 (connesse soprattutto con slittamenti dei versamenti fiscali e sgravi contributivi temporanei). Circa un terzo degli esborsi (1,1 miliardi) è riconducibile all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione per l'acquisto di prodotti della filiera agroalimentare nazionale e a favore delle attività commerciali localizzate nei centri storici di alcuni comuni capoluogo di provincia e città metropolitane che hanno subito un calo dei ricavi e che rispettino determinate condizioni;

ulteriori risorse (0,9 miliardi) sono destinate al rifinanziamento di fondi per l'erogazione di contributi e indennizzi alle imprese del trasporto pubblico locale, del trasporto aereo di linea, del trasporto marittimo e del trasporto di passeggeri su strada che hanno registrato una riduzione dei ricavi in seguito all'emergenza sanitaria, nonché all'estensione degli incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici. Le altre maggiori spese (circa 1,3 miliardi) si riferiscono principalmente ad agevolazioni a favore delle imprese operanti nei settori del turismo, della cultura e dell'editoria, nonché al rifinanziamento dei contratti di sviluppo;

il decreto prevede anche la proroga fino al 31 gennaio 2021 della moratoria sui prestiti alle piccole e medie imprese a valere sulle risorse già stanziate con i decreti-legge «cura Italia» e «liquidità» e il rifinanziamento (per 3,3 miliardi nel 2023, 2,8 nel 2024 e 1,7 nel 2025) del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

sono valutati positivamente la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria di legge per le PMI introdotta dal decreto-legge «cura Italia», lo spostamento dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per la sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d'Italia relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria, nonché l'incremento di 400 milioni di euro, previsto all'articolo 74, del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km, introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2019,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 60:

– valuti la Commissione di merito di prevedere interventi volti a rafforzare la cd. «nuova Sabatini» e i progetti di sviluppo d'impresa, che assicurano l'operatività di efficaci strumenti di supporto agli investimenti privati;

– valuti la Commissione di merito di suggerire al Governo di assicurare il necessario contemperamento nell'ambito dell'attuazione degli interventi ricompresi nel «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa», di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, della finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali con una sana gestione delle risorse pubbliche, garantendone l'impiego efficace ed efficiente tramite la concentrazione sulle imprese caratterizzate da una ragionevole prospettiva di recupero economico;

– valuti la Commissione di merito di invitare il Governo a garantire l'attuazione di ogni opportuna iniziativa finalizzata al completamento del finanziamento degli IPCEI (*Important Projects of Common European Interest*) già approvati e avviati, in particolare quelli relativi alla microelettronica e alle batterie, e si valuti altresì di prevedere ulteriori stanziamenti volti a favorire la più ampia partecipazione possibile dell'Italia alle catene strategiche di valore (CSV) degli IPCEI in fase di lancio, ovvero quelli relativi ai veicoli connessi verdi e autonomi, alla salute intelligente, all'industria a bassa emissione di carbonio, alle tecnologie e sistemi all'idrogeno, al cd. «internet delle cose» in riferimento alla produzione industriale e alla sicurezza informatica;

con riferimento all'articolo 74, valuti la Commissione di merito di prevedere l'inclusione dei veicoli commerciali nelle strategie di incentivazione, tenuto conto che i medesimi veicoli rappresentano una parte centrale del sostegno al settore *automotive*, in ragione della rilevanza di tale categoria di veicoli tanto nella produzione, quanto nel mercato italiano;

in merito all'articolo 77, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la fruibilità del credito d'imposta previsto per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, anche ai mesi di agosto e settembre, tenuto conto delle difficoltà economiche causate dal perdurare

dell'emergenza COVID-19, anche in ambito extra-nazionale, e della conseguente riduzione del numero di turisti;

con riferimento all'articolo 91, nell'ambito del supporto agli enti fieristici italiani colpiti dalle cancellazioni a seguito dell'emergenza COVID-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, oltre all'impiego del previsto fondo rotativo, anche contributi a fondo perduto, al fine di offrire una più ampia gamma di supporto a un settore particolarmente colpito;

da ultimo, valuti la Commissione di merito di apportare le necessarie modifiche volte a prevedere la stabilizzazione del cosiddetto Superbonus 110 per cento, introdotto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. dl Rilancio), nonché la possibilità di utilizzare le quote di credito d'imposta anche negli anni successivi alla maturazione, così da fornire un quadro chiaro e stabile all'attuazione delle norme in esame, garantendo altresì il raggiungimento degli scopi sociali e ambientali alla base dell'introduzione delle predette misure. Si valuti altresì l'opportunità di estendere la medesima disciplina del Superbonus 110 per cento anche ai condomini nei quali la proprietà delle singole unità immobiliari risulti riconducibili a un unico soggetto, al fine di garantire la massima applicabilità della misura e una maggiore semplicità e linearità applicativa.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria
205^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

La presidente MATRISCIANO avverte che si passerà alla votazione dello schema di parere.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, il quale si riserva di definire il suo orientamento sul complesso del provvedimento in base all'andamento della fase emendativa.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo. Specifica quindi che la propria parte politica attende di definire la propria posizione rispetto al decreto-legge in conversione alla luce dell'atteggiamento delle forze di maggioranza riguardo le proposte emendative presentate. Esprime peraltro delusione relativamente ai provvedimenti che si sono succeduti nella fase dell'emergenza sanitaria, che, caratterizzati da un'impostazione assistenziali-

sta, risultano inadeguati rispetto a una condizione essenziale per la tenuta dei livelli occupazionali quale il sostegno alle imprese. Segnala inoltre in quanto prioritaria la destinazione di maggiori risorse alla formazione, in quanto le persistenti carenze su questo piano costituiscono, secondo stime attendibili, una causa strutturale del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il senatore MAFFONI (*Fdi*) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine lo schema di parere posto in votazione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

La presidente MATRISCIANO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 9 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo;

condivisa la finalità del provvedimento, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia con specifico riguardo ai temi strettamente connessi all'ambito lavoristico;

considerato che l'articolo 22 istituisce il «Fondo per la formazione personale delle casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, inteso alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgano attività nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, e che siano iscritte all'assicurazione obbligatoria (gestita dall'INAIL) concernente le persone che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico;

considerato, altresì, che l'articolo 26 reca alcune novelle di natura meramente correttiva in materia di trattamento dei periodi trascorsi dai lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare obbligatoria e in materia di assenze dal servizio in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– nell'attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22, si tenga conto degli impegni assunti dal Governo con l'approvazione della mozione n. 1-00227 testo 4 a prima firma della senatrice Conzatti ed altri, approvata dall'Assemblea in data 13.05.2020;

– con riferimento all'articolo 26, appare opportuno al fine di tutelare i cosiddetti «lavoratori fragili»:

a) prevedere una disposizione di proroga del termine previsto dall'articolo 26, comma 2 del decreto 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, almeno fino al 15 ottobre, o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19;

b) prevedere l'inclusione nel novero di tali lavoratori anche di coloro che assistono soggetti con gravi disabilità.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 141

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,40

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 913 (ESERCIZIO FISICO) E DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1715 E CONNESSO (RIFORMA SISTEMA EMERGENZA SANITARIA «118»)*

Plenaria

161^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1928) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La presidente PARENTE (IV-PSI), relatrice facente funzione, introduce l'esame del provvedimento in titolo.

Premette che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 dispongono una proroga dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 – in correlazione con l'identica proroga (disposta con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020) dello stato di emergenza epidemiologica – di alcune norme restrittive di diretta applicazione – inerenti alla circolazione delle persone e ad alcune attività – nonché delle norme che consentono – nel suddetto ambito temporale – la definizione di altre misure restrittive con provvedimenti di rango non legislativo. Riguardo al complesso delle suddette norme legislative, richiamate dai commi 1 e 2, il successivo articolo 1-*bis* – inserito dalla Camera – reca un intervento di coordinamento.

Il comma 1-*bis* (inserito dalla Camera) dell'articolo 1 esclude i convegni inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM) dall'ambito di eventuali divieti provvisori di svolgimento, stabiliti dai provvedimenti summenzionati.

Il comma 3 dello stesso articolo 1 ed il relativo allegato 1 stabiliscono un complesso di altre proroghe di termini che norme precedenti ponevano al 31 luglio 2020. Il successivo comma 4 specifica che le norme non contemplate dal presente decreto e recanti anch'esse come termine finale il 31 luglio 2020 non sono prorogate.

La relatrice facente funzione segnala che rilevano in questa sede, in primo luogo, le seguenti disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comprese nell'allegato 1, i termini delle quali sono prorogate dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 (fatto salvo un termine specifico):

– l'articolo 2-*bis*, che concerne sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari ovvero a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza sia una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;

– i commi da 1 a 3 e 5 dell'articolo 2-*ter*, e successive modificazioni, che consentono, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale;

– l'articolo 2-*quinquies*, che consente in via transitoria lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o a quelli di formazione specifica in medicina generale. Per la proroga in esame, la riformulazione (dell'articolo 1, comma 3, e dell'allegato 1) approvata dalla Camera pone il termine del 31 dicembre 2021;

– l'articolo 3, che, in primo luogo, autorizza le regioni, le province autonome e gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale a stipulare accordi per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie – in deroga ai limiti

di spesa previsti dalla legislazione vigente e con un'autorizzazione specifica di spesa pari a 240 milioni di euro per il 2020 – quando non sia possibile attuare, mediante i contratti in essere alla data del 17 marzo 2020, i piani di incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive; in tale ambito, ove necessario, è consentito il ricorso alla stipulazione di accordi anche con strutture private non accreditate, purché autorizzate. Il medesimo articolo 3 prevede inoltre che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni, delle province autonome o degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e sulla base di un'autorizzazione di spesa pari a 160 milioni di euro per il 2020, mettano a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle medesime strutture (per le attività rese da tali strutture private è riconosciuta un'indennità). I contratti e le misure di cui al presente articolo 3 hanno efficacia fino al termine in oggetto (ora prorogato al 15 ottobre 2020);

– l'articolo 4, che, in via transitoria, consente alle regioni ed alle province autonome di attivare aree sanitarie, anche di natura temporanea, in deroga ai requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e pone una serie di deroghe alle norme in materia edilizia per la realizzazione delle opere strettamente necessarie all'allestimento delle strutture in oggetto (per le medesime opere, il comma 4 dell'articolo 4 in esame destina 50 milioni di euro per il 2020, a valere sulle risorse già programmate in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico);

– l'articolo 4-*bis*, che, in primo luogo, prevede la costituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, di un'unità speciale ogni 50.000 abitanti, per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitino di ricovero ospedaliero (le disposizioni in esame concernono anche la composizione dell'unità speciale, le modalità di svolgimento dell'attività ed i relativi compensi per i medici). L'articolo 4-*bis*, in secondo luogo, richiede che il triage per i pazienti che si rechino autonomamente in pronto soccorso con sintomi da COVID-19 avvenga in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali. Le norme di cui al presente articolo 4-*bis* hanno efficacia fino al termine in oggetto (ora prorogato al 15 ottobre 2020);

– i commi 1 e 3 dell'articolo 5-*bis*, che recano norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine utilizzabili dagli operatori sanitari; a quest'ultimo riguardo, si consente l'utilizzo anche di mascherine chirurgiche, nonché, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, mascherine prive del marchio CE;

– il comma 1 dell'articolo 12, il quale consente, in via temporanea e a determinate condizioni, che gli enti ed aziende del Servizio sanitario

nazionale trattengano in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza;

– il comma 1 dell'articolo 13, che prevede una deroga temporanea alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie (relativamente a qualifiche conseguite in altri Paesi dell'Unione europea);

– il comma 1-bis dello stesso articolo 13, che amplia in via transitoria, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, l'ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario;

– il comma 1 dell'articolo 15, e successive modificazioni, che consente, in via transitoria, la produzione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale in deroga alle norme tecniche vigenti e secondo una specifica procedura di validazione, posta dal medesimo articolo 15, e successive modificazioni (tale normativa transitoria demanda la verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza all'Istituto superiore di sanità per le mascherine chirurgiche e all'INAIL per i dispositivi di protezione individuale);

– il comma 1 dell'articolo 16, e successive modificazioni, il quale prevede che, in via transitoria, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio – ivi comprese, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, quelle prive del marchio CE – siano incluse tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori (ivi compresi quelli addetti ai servizi domestici e familiari) e i volontari (sia in ambito sanitario sia in altri ambiti), nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Tale prescrizione è in sostanza relativa ad un livello minimo di protezione (salve le norme e le valutazioni specifiche, relative ad un livello più elevato);

– il comma 2 del citato articolo 16, il quale consente, in via transitoria, l'impiego, da parte delle persone presenti sull'intero territorio nazionale, di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio;

– l'articolo 17-bis, che reca norme transitorie in materia di trattamento di dati personali (tra cui dati relativi alla salute);

– l'articolo 22-bis, e successive modificazioni, che prevede, in via transitoria, l'adozione di iniziative di solidarietà per i familiari degli esercenti una professione sanitaria, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari, che, durante lo stato di emergenza, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19;

– l'articolo 102, comma 6, recante una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del pos-

sesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richiede lo svolgimento di tale prova;

– l'articolo 122, e successive modificazioni, che prevede, in via transitoria, la figura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il Commissario attua e sovrintende ad ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, di apparecchiature e di dispositivi medici e di protezione individuale. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare, in via d'urgenza, secondo la disciplina di cui al comma 2 del medesimo articolo 122, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale).

Riguardo alle disposizioni in materia di lavoro agile, in base ai medesimi articolo 1, comma 3, ed allegato 1 del decreto-legge in conversione, la relatrice facente funzione segnala che:

– viene prorogata dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 la norma transitoria (di cui all'articolo 39, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 18) che riconosce ai lavoratori dipendenti portatori di handicap grave, o aventi nel proprio nucleo familiare un soggetto portatore di *handicap* grave o immunodepresso, il diritto a tale modalità lavorativa, a condizione che essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

– è parimenti prorogata dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 la norma transitoria – di cui all'articolo 90, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – che riconosce il diritto alla modalità lavorativa in oggetto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti e a condizione che essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, ai dipendenti del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro;

– viene prorogata dal 31 luglio 2020 al 14 settembre 2020 la norma transitoria – di cui al primo periodo del citato articolo 90, comma 1, del decreto-legge n. 34 – che riconosce lo stesso diritto ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore, ferma restando la condizione che la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

– è prorogata dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 la norma transitoria – di cui al comma 4 del citato articolo 90 del decreto-legge n. 34 – che consente ai datori privati, con riferimento a ogni rapporto di lavoro subordinato, il ricorso alla modalità di lavoro agile anche in assenza dell'accordo individuale (in tal caso, gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito internet dell'INAIL);

– è prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 il termine finale del periodo – di cui al comma 3 del citato articolo 90 del decreto-legge n. 34 – durante il quale i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori che prestano lavoro agile e la data di cessazione della medesima modalità.

Infine, riguardo alle altre norme comprese nell'allegato 1, la relatrice facente funzione segnala:

– l'articolo 27-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, che estende in via transitoria (fino al termine ora prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020) a tutti i farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente l'applicazione degli eventuali accordi che attualmente concernano solo alcuni dei farmaci in oggetto (accordi conclusi in applicazione della normativa che consente alle regioni e province autonome di stipularli con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per permettere agli assistiti di rifornirsi anche presso le stesse farmacie – cosiddetta distribuzione per conto –, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale – cosiddetta distribuzione diretta –);

– il comma 1 dell'articolo 38 del citato decreto-legge n. 23, che pone una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta;

– l'articolo 40 dello stesso decreto-legge n. 23, che reca norme transitorie sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti da COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti;

– il comma 1, quarto periodo, dell'articolo 42 del citato decreto-legge n. 23, sulla durata del mandato del Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Anche tale durata viene prorogata dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 (tuttavia, l'articolo 31, comma 2, del successivo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in fase di conversione alle Camere, prevede che il presidente e il direttore generale dell'Agenas siano nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, con tali nomine, cessi l'incarico conferito al Commissario straordinario);

– la proroga (sempre dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020) sia del termine per l'utilizzo dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare e della piattaforma relative alla gestione di un sistema di allerta (cosiddetta *app* Immuni), in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2, sia del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati;

– l'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, in via transitoria, in favore delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, sia il riconoscimento di una remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza da COVID-19 sia un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti dalla suddetta malattia;

– l'articolo 100 dello stesso decreto-legge n. 34, che prevede, in via temporanea, la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Anche per tale disposizione il termine è prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020.

La PRESIDENTE avverte che la tempistica di trattazione del provvedimento sarà discussa nel pomeriggio odierno in sede di Ufficio di Presidenza, alla luce del calendario vigente dell'Assemblea e dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle odierne audizioni, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni di legge n. 913 (esercizio fisico) e n. 175 e connesso (Riforma Sistema emergenza sanitaria «118»), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina

web della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali disegni di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 142

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

159^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1912) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(1913) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce brevemente sui disegni di legge in titolo, rinviando per una esposizione più dettagliata ad un documento scritto che mette a disposizione dei componenti della Commissione.

La presidente MORONESE prende atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale.

Fissa quindi alle ore 15 di oggi il termine per far pervenire eventuali osservazioni, delle quali il relatore potrà tener conto ai fini della formulazione delle proposte di parere in ordine ai disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria

193^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Laura Agea.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla legge di delegazione europea 2019. Approvata relazione sui Doc. LXXXVI, n. 3 e LXXXVII, n.3)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute tre riformulazioni all'emendamento 20.0.1 (testo 2), 20.0.1 (testo 3), e 20.0.1 (testo 4), pubblicate in allegato, e che sono pervenuti i pareri della 5^a Commissione, espressi rispettivamente l'8 e il 9 settembre, su tutti gli emendamenti accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articoli 5, 7, 9, 12, 15 e 20.

Sull'emendamento 5.5, il senatore PITTELLA (*PD*), relatore, esprime parere favorevole al solo primo alinea e contrario sui restanti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la proposta di riformulazione e vi aggiunge l'espunzione della parte relativa alla soppressione delle parole «delle aree agricole e forestali».

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti l'emendamento 5.5 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta approvato dalla Commissione.

L'emendamento 5.97 (testo 2), con il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto.

Sugli identici emendamenti 7.18 e 7.19, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 7.18 e 7.19 sono respinti con un'unica votazione.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 7.20, sottoscritto dal senatore NANNICINI (*PD*), e 7.46 (testo 3), posti ai voti, sono accolti con un'unica votazione.

È inoltre approvato, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.22 (testo 2), sottoscritto dal senatore NANNICINI (*PD*).

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.49, 12.17 e, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 15.13, 15.14 e 15.15.

Il senatore NANNICINI (*PD*) aggiunge la sua firma all'emendamento 15.12 (testo 2) che, posto ai voti, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

Sull'emendamento 20.0.1 (testo 4), interviene in dichiarazione di voto il senatore GRASSO (*Misto-LeU*), per sottolineare che l'ultima riformulazione recepisce la condizione, posta dalla 5^a Commissione ai sensi dell'ar-

articolo 81 della Costituzione, di inserire la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda, inoltre, che l'emendamento delega il Governo ad ottemperare a un obbligo, posto dal regolamento europeo n. 1727 del 2018, di adeguare le procedure nazionali per la nomina del membro nazionale distaccato presso Eurojust alle funzioni giudiziarie che è chiamato ad assolvere in seno all'Agenzia europea. Si prevede quindi una procedura analoga a quella prevista per la designazione del procuratore europeo per la nomina presso la Procura europea, che individua il Consiglio superiore della magistratura che nomina su proposta del Ministro della giustizia.

Sottolinea l'urgenza di stabilire le nuove modalità di nomina, al fine di non incorrere in una procedura di infrazione per non aver recepito l'obbligo posto dal regolamento del 2018.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) concorda con la necessità di provvedere con urgenza alla modifica delle procedure di nomina, pur esprimendo perplessità sulle modalità previste nell'emendamento, mutate da quelle proprie della Procura europea, essendo questa un'istituzione giurisdizionale a differenza di Eurojust che è un'agenzia europea. Ritiene, quindi, necessario un approfondimento nel merito, che non è stato possibile fare in questa sede.

Il relatore PITTELLA (*PD*) esprime la sua adesione personale alla proposta emendativa del senatore Grasso, ma fa presente la contrarietà espressa dal Governo e in particolare dal Ministero della giustizia, sull'emendamento, ritenuto inopportuno in questa fase in quanto i medesimi profili sono attualmente ancora in corso di definizione per il Procuratore europeo e i Procuratori europei delegati, ai quali certamente il membro nazionale di Eurojust e i suoi aggiunti possono essere accostati, essendo chiamati anch'essi a esercitare funzioni giudiziarie nell'ambito dello spazio giudiziario europeo, seppure in un organismo connotato da compiti meno operativi.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la posizione contraria del Governo in questa sede, rinviando una più compiuta disamina del tema alla prossima legge di delegazione europea.

Posto quindi ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 20.0.1 (testo 4) è respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 20.0.6, 20.0.4 e 20.0.13.

Sull'emendamento 20.0.14, il relatore PITTELLA (*PD*) fa presente il parere non ostativo della 5^a Commissione, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *b*). Evidenzia

inoltre che le restanti lettere *a*) e *c*) risultano assorbite dalle lettere *c*) e *d*) dell'emendamento 20.0.12 (testo 5) già approvato dalla Commissione il 1° settembre scorso.

Interviene il senatore LOREFICE (*M5S*) per insistere sulla votazione dell'emendamento, come riformulato ai sensi del parere della 5^a Commissione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 20.0.14 (testo 2), pubblicato in allegato, sottoscritto dai senatori LOREFICE (*M5S*), Elena BOTTO (*M5S*), Felicia GAUDIANO (*M5S*), Silvana GIANNUZZI (*M5S*), LICHERI (*M5S*), MOLLAME (*M5S*) e TONINELLI (*M5S*), è approvato.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 20.0.29, posto ai voti, è approvato.

Il relatore PITTELLA (*PD*) presenta, quindi, l'emendamento al titolo Tit.1, pubblicato in allegato al resoconto, volto ad aggiungere il riferimento anche all'anno 2020.

Posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento Tit.1 è approvato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzando altresì il Relatore ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva, con il voto favorevole dei senatori del Gruppo del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, e dei senatori Nadia GINETTI (*IV-PSI*), Alessandrina LONARDO (*Misto*) e DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), con il voto contrario dei senatori del Gruppo della Lega e del senatore FAZZOLARI (*FdI*), e con il voto di astensione delle senatrici del Gruppo di Forza Italia.

Si passa quindi al voto sulla relazione della senatrice Gaudiano sulle due Relazioni Consuntiva 2019 e Programmatica 2020.

Interviene la relatrice GAUDIANO (*M5S*) per ringraziare dei contributi pervenuti da parte dei senatori della Commissione e da parte delle altre Commissioni in sede consultiva, reputati tutti interessanti e costruttivi.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, propone di procedere ad un'unica votazione

sullo schema di relazione predisposto dalla Relatrice sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3) e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

La Commissione approva, con il voto favorevole dei senatori del Gruppo del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, e dei senatori Nadia GINETTI (*IV-PSI*), Alessandrina LONARDO (*Misto*) e DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), con il voto contrario dei senatori del Gruppo della Lega e del senatore FAZZOLARI (*FdI*), e con il voto di astensione delle senatrici del Gruppo di Forza Italia.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di Decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2020) 355 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice LONARDO (*Misto*), relatrice, introduce illustra i contenuti della proposta di decisione in titolo, con cui si prevede di prorogare, fino al 31 dicembre 2027, l'autorizzazione alle autorità spagnole, di ridurre o esentare dall'imposta denominata «Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)», determinati prodotti, di cui all'allegato I, fabbricati localmente nelle Isole Canarie. La proposta prevede, inoltre, una revisione del regime attuale di cui alla decisione n. 377/2014/UE, valido fino al 31 dicembre 2020, al fine di renderlo più flessibile e trasparente.

Al riguardo, la Relatrice evidenzia che l'obiettivo generale della misura è di compensare i produttori delle Isole Canarie per i vincoli permanenti dovuti all'isolamento, alla dipendenza in termini di materie prime ed energia, all'obbligo di costituire scorte, alle dimensioni ridotte del mercato locale e all'attività di esportazione poco sviluppata, nonché fornire sostegno alla regione ultraperiferica della Spagna per potenziarne le risorse allo scopo di consentire la crescita e la creazione di posti di lavoro nel settore locale. A tal fine, le esenzioni applicate devono rientrare nella strategia di sviluppo economico e sociale delle Isole Canarie e contribuire alla promozione delle attività locali.

Le modifiche proposte al regime vigente riguardano i criteri per l'identificazione dei prodotti ammissibili, i meccanismi per stabilire l'aliquota di riduzione dell'imposta e le disposizioni di monitoraggio e controllo.

In particolare, in luogo dell'attuale identificazione di ciascun prodotto specifico all'interno della decisione, la proposta in esame si limita a indicare le categorie dei prodotti ammissibili, specificate nell'allegato I, mentre i prodotti specifici saranno indicati in dettaglio dalle autorità spagnole e comunicati alla Commissione europea.

Riguardo alle aliquote, il meccanismo proposto nella decisione prevede di sostituire il regime vigente delle aliquote differenziate con un sistema basato su un'unica soglia massima consentita del 15 per cento, quale differenziale massimo consentito per tutti i prodotti di cui alle categorie elencate nell'allegato I. Saranno poi le autorità spagnole a stabilire la percentuale appropriata per ciascun prodotto e a comunicare tali informazioni alla Commissione europea.

Infine, allo scopo di semplificare le attività di controllo e valutazione, la proposta suggerisce una struttura standardizzata di rendicontazione, basata su una serie armonizzata di indicatori comuni alle regioni ultraperiferiche dell'UE.

La base giuridica della proposta è la medesima della precedente decisione n. 377/2014/UE, ovvero l'articolo 349 del TFUE, che consente l'adozione di misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche dell'UE, al fine di tenere conto della loro situazione socioeconomica strutturale, aggravata dalla distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori che recano grave danno alla loro capacità di sviluppo.

Per quanto concerne la verifica del principio di sussidiarietà, solo il Consiglio ha il potere di adottare le predette misure specifiche, finalizzate ad adeguare a tali regioni l'applicazione dei Trattati, comprese le politiche comuni, in virtù dell'esistenza di vincoli permanenti aventi un'incidenza sulla loro situazione economica e sociale. Ciò vale anche per la concessione di deroghe all'articolo 110 del TFUE, il quale vieta agli Stati membri di trattare in modo fiscalmente differenziato i prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto ai prodotti nazionali similari. La proposta di decisione del Consiglio è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

In merito al principio di proporzionalità, le modifiche proposte non vanno al di là di quanto è necessario per il raggiungimento dello scopo prefissato, ovvero quello di compensare gli svantaggi che incombono sulle produzioni economiche di tali regioni, assicurando comunque il corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

La Relatrice, quindi, dà anche conto della relazione predisposta dal Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, ritenendo, infine, che la proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2020) 384 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), relatrice, illustra i contenuti della proposta di decisione in titolo, come modifica la decisione

n. 445/2014/UE sull'azione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033.

Ricorda, quindi, che la decisione del 2014 include nel suo allegato un elenco cronologico indicante, per ciascun anno, due Stati membri e, ogni tre anni, anche un Paese candidato (o potenziale candidato) che partecipa al programma Europa creativa, possono ospitare l'azione. Il concorso per l'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura inizia sei anni prima dell'anno del titolo, con la pubblicazione, da parte dell'autorità competente, dell'invito a presentare candidature.

In tale contesto, il conseguimento degli obiettivi culturali dell'azione, strettamente connesso alla mobilità, ai viaggi, all'organizzazione di eventi e alla partecipazione del pubblico, è stato gravemente compromesso dalla pandemia di COVID-19, che ha avuto pesanti ripercussioni sulla realizzazione e la preparazione delle Capitali europee della cultura attuali e future.

A fronte della situazione straordinaria creatasi, la proposta in esame intende modificare la decisione n. 445/2014/UE al fine di offrire alle due Capitali europee della cultura più penalizzate dalla pandemia, e cioè quelle designate da Croazia (Fiume) e Irlanda (Galway) per il 2020, la possibilità di attuare i loro programmi fino al 30 aprile 2021 senza modificare l'anno di designazione. Per fare questo, la Commissione propone altresì di rinviare una delle tre capitali del 2021 (quella designata da un Paese candidato/potenziale candidato) al 2022 e le altre due (designate da Romania e Grecia, ovvero Timisoara ed Eleusi) al 2023, anno in cui, per via della Brexit, era prevista invece una sola Capitale europea della cultura. Tale approccio consentirebbe così di avere, in via eccezionale, tre Capitali europee della cultura nel 2022 (Lituania con Kaunas, Lussemburgo con Esch-sur-Alzette, e Serbia con Novi Sad) e tre nel 2023 (Ungheria con Veszprém, e come detto, Romania con Timisoara e Grecia con Eleusi), ottimizzando nel contempo la visibilità dell'azione.

La Relatrice ricorda che l'Italia ha avuto quali Capitali europee per la cultura: Firenze nel 1986, Bologna nel 2000, Genova nel 2004 e da ultimo Matera nel 2019. L'ordine di successione degli Stati prevede ora che l'Italia designi nuovamente una Capitale europea per la cultura nel 2033. Una iniziativa analoga a quella europea è stata assunta anche autonomamente dall'Italia che, dal 2015, ha attivato il titolo di Capitale italiana della cultura. Tra le varie città scelte, si possono ricordare Cagliari e Lecce nel 2015, e Palermo nel 2018.

Per quanto concerne la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, va rilevato che la proposta si fonda sulla stessa base giuridica della decisione n. 445/2014/UE istitutiva dell'azione, ovvero l'articolo 167, paragrafo 5, del TFUE, che attribuisce all'Unione il compito di contribuire «*al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune*». Poiché la decisione n. 445/2014/UE è un atto giuridico dell'Unione, essa può essere modificata soltanto da un analogo strumento dell'Unione. L'obiettivo di far fronte alla

situazione straordinaria creatasi per gli anni 2020 e 2021, non può quindi essere raggiunto singolarmente dagli Stati membri.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, le modifiche proposte sono idonee a far fronte al predetto scopo, in quanto predispongono condizioni più favorevoli per lo svolgimento dell'azione culturale europea negli anni 2020 e 2021, da parte dei Paesi interessati, per realizzare i rispettivi programmi e attività culturali in maniera tale da garantire il conseguimento degli obiettivi dell'azione. Le modifiche proposte, quindi, non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo della proposta e sono limitate agli anni 2020 e 2021 in cui è previsto l'impatto massimo della pandemia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) informa di una lettera sottoscritta dai senatori della 14^a Commissione appartenenti al Gruppo Lega, indirizzata ai Presidenti delle Commissioni 5^a e 14^a del Senato, in cui si esprime sorpresa e rammarico circa le modalità di carente coordinamento, tra le Commissioni della Camera e quelle del Senato in merito ai necessari lavori di approfondimento parlamentare su un tema europeo di tale rilevanza quale quello del *Recovery Fund*.

Al riguardo, il PRESIDENTE ricorda come si sia attivato per tempo al fine di approfondire i temi del *Recovery Fund* con il massimo coinvolgimento degli organi parlamentari competenti, tra cui ovviamente le Commissioni Bilancio e Affari europei dei due rami del Parlamento.

Propone quindi di prendere contatti con il Presidente della Commissione Bilancio al fine di valutare le modalità procedurali più idonee per procedere all'esame parlamentare.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1721**Art. 5.****5.5 (testo 2)**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI, TOSATO

Accolto

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «nell’ambito», con le seguenti: «al fine del concreto raggiungimento», sostituire la parola: «definizione», con la seguente: «individuazione» e, alla fine del periodo, dopo le parole: «risorse rinnovabili», aggiungere le seguenti: «, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica».

Art. 20.**20.0.1 (testo 4)**

GRASSO

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e della decisione 2005/671/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire la nomina del membro nazionale distaccato presso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eu-just) al Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta vincolante

del Ministro della giustizia, prevedendo l'individuazione del medesimo tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori dal ruolo organico della magistratura, con almeno 20 anni di anzianità di servizio;

b) definire il procedimento di nomina di cui alla lettera a) con la previsione di una selezione per concorrere alla nomina medesima attraverso la delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, d'intesa con il Ministro della giustizia, di un bando nel quale siano definiti quali requisiti per la valutazione comparativa le garanzie di indipendenza, la rilevante e comprovata esperienza pratica di alto livello in materia di sistemi giuridici nazionali e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e le necessarie competenze linguistiche dei candidati;

c) prevedere che le domande per la selezione di cui alla lettera b) pervenute al Consiglio Superiore della Magistratura siano inoltrate al Ministro della giustizia affinché il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro procedano autonomamente alla valutazione delle stesse nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti; che successivamente il Ministro della giustizia, all'esito della valutazione delle domande pervenute, trasmetta con provvedimento motivato una terna di candidati al Consiglio Superiore della Magistratura e che il Consiglio Superiore, se condivide la proposta, nomini il membro nazionale italiano nell'ambito della terna dei candidati proposta dal Ministro della giustizia; nel caso in cui il Consiglio Superiore non condivida le motivazioni che accompagnano la proposta del Ministro, formuli una diversa proposta, motivando adeguatamente le ragioni della mancata condivisione della proposta e che in questo caso il Ministro della giustizia, senza ritardo, trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura una nuova proposta di terna, recependo le motivazioni del provvedimento di cui al comma precedente o replichi alle motivazioni che accompagnano la proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, invitando il medesimo, a procedere alla nomina nell'ambito della terna precedentemente proposta. Acquisita la nuova terna proposta o le repliche del Ministro della giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura procede in ogni caso alla nomina:

d) prevedere che il provvedimento di nomina sia trasmesso all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ed al Consiglio dell'Unione europea;

e) assicurare che il membro nazionale abbia lo status di magistrato del pubblico ministero o di giudice, con prerogative equivalenti a quelle previste dall'ordinamento giudiziario, rispettivamente, per il pubblico ministero o per il giudice; che l'incarico di membro nazionale italiano sia equiparato ad un incarico direttivo, anche ai fini delle successive valutazioni del magistrato nell'ordinamento interno e che la sede di lavoro del membro nazionale italiano sia presso gli uffici dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust);

f) modificare il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo che il membro nazionale italiano ad Eurojust, chiamato ad esercitare le funzioni che gli competono a norma del regolamento (UE) 2018/1727,

sia riconosciuto come membro dell'ordinamento giudiziario italiano, sottoposto al potere di sorveglianza del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e che allo stesso si applichino le norme dell'ordinamento giudiziario nazionale, nei limiti in cui non siano in contrasto con il regolamento (UE) 2018/1727;

g) adeguare la normativa nazionale, in particolare prevedendo la funzione di coordinamento europeo e coordinando tale previsione con l'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, commi 2, 5 e 13;

h) prevedere che il Ministro della giustizia possa indirizzare al membro nazionale direttive ai soli fini della organizzazione dell'Ufficio, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e che il membro nazionale riferisca annualmente al Ministro della giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura dei risultati ottenuti dal suo Ufficio e dei criteri organizzativi ed operativi attuati;

i) prevedere che la durata del mandato del membro nazionale sia di cinque anni, rinnovabile per una volta;

l) prevedere che in occasione del rinnovo del mandato, il Consiglio Superiore della Magistratura, valutati i risultati conseguiti e previo parere favorevole del Ministro della giustizia, provveda con decreto motivato a seguito della presentazione di istanza di disponibilità del membro nazionale in carica, da inoltrarsi sei mesi prima della scadenza del mandato;

m) prevedere che in caso di scadenza del mandato del membro nazionale fino alla nomina del nuovo membro, le sue funzioni siano svolte dal suo aggiunto e che in caso di assenza del suo aggiunto al momento della scadenza del mandato, il membro nazionale rimanga in carica fino alla nomina del nuovo membro o alla nomina di un aggiunto;

n) prevedere che il membro nazionale mantenga il proprio trattamento economico complessivo e gli sia corrisposta una indennità, comprensiva di ogni altro trattamento compresa quella per lo svolgimento dell'incarico all'estero, corrispondente a quella percepita dal primo consigliere di delegazione;

o) prevedere che il membro nazionale sia assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, da un aggiunto e da uno o più assistenti, previo accordo con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e che l'aggiunto sia nominato tra magistrati del pubblico ministero o tra giudici che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità; che l'incarico di aggiunto del membro nazionale sia equiparato ad un incarico semi-direttivo nell'ordinamento interno; all'aggiunto del membro nazionale e agli assistenti, quando questi ultimi siano nominati tra magistrati, si applichino le norme sulla nomina, sullo status e sulla durata dell'incarico del membro nazionale di cui alle lettere precedenti; che ai fini del trattamento economico, i magistrati svolgenti le funzioni di aggiunto o di assistente del membro nazionale mantengano il proprio trattamento economico complessivo e agli stessi sia altresì corrisposta una indennità corrispondente a quella percepita dal primo segretario di delegazione; che gli assistenti del membro nazionale possano essere altresì nominati tra i dipendenti del Ministero della giustizia con incarichi diri-

genziali, i quali sono designati dal Ministro della giustizia e sottoposti alle norme dell'ordinamento amministrativo di provenienza.

3. In attuazione della decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale individua quale corrispondente nazionale italiano per le questioni legate al terrorismo la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

4. Le nuove disposizioni relative allo stato giuridico ed ordinamentale del membro nazionale italiano distaccato presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, adottate ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1727.».

20.0.1 (testo 3)

GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e della decisione 2005/671/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire la nomina del membro nazionale distaccato presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) al Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta vincolante del Ministro della giustizia, prevedendo l'individuazione del medesimo tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori dal ruolo organico della magistratura, con almeno 20 anni di anzianità di servizio.

b) definire il procedimento di nomina di cui alla lettera a) con la previsione di una selezione per concorrere alla nomina medesima attraverso la delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, d'intesa con il Ministro della giustizia, di un bando nel quale siano definiti quali requisiti per la valutazione comparativa le garanzie di indipendenza, la rilevante e comprovata esperienza pratica di alto livello in materia di sistemi giuridici nazionali e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e le necessarie competenze linguistiche dei candidati.

c) prevedere che le domande per la selezione di cui alla lettera b) pervenute al Consiglio Superiore della Magistratura siano inoltrate al Ministro della giustizia affinché il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro procedano autonomamente alla valutazione delle stesse nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti; che successivamente il Ministro della giustizia, all'esito della valutazione delle domande pervenute, trasmetta con provvedimento motivato una terna di candidati al Consiglio Superiore della Magistratura e che il Consiglio Superiore, se condivide la proposta, nomini il membro nazionale italiano nell'ambito della terna dei candidati proposta dal Ministro della giustizia; nel caso in cui il Consiglio Superiore non condivida le motivazioni che accompagnano la proposta del Ministro, formuli una diversa proposta, motivando adeguatamente le ragioni della mancata condivisione della proposta e che in questo caso il Ministro della giustizia, senza ritardo, trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura una nuova proposta di terna, recependo le motivazioni del provvedimento di cui al comma precedente o replichi alle motivazioni che accompagnano la proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, invitando il medesimo, a procedere alla nomina nell'ambito della terna precedentemente proposta. Acquisita la nuova terna proposta o le repliche del Ministro della giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura procede in ogni caso alla nomina.

d) prevedere che il provvedimento di nomina sia trasmesso all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ed al Consiglio dell'Unione europea;

e) assicurare che il membro nazionale abbia lo status di magistrato del pubblico ministero o di giudice, con prerogative equivalenti a quelle previste dall'ordinamento giudiziario, rispettivamente, per il pubblico ministero o per il giudice; che l'incarico di membro nazionale italiano sia equiparato ad un incarico direttivo, anche ai fini delle successive valutazioni del magistrato nell'ordinamento interno e che la sede di lavoro del membro nazionale italiano sia presso gli uffici dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust);

f) modificare il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo che il membro nazionale italiano ad Eurojust, chiamato ad esercitare le funzioni che gli competono a norma del regolamento (UE) 2018/1727 sia riconosciuto come membro dell'ordinamento giudiziario italiano, sottoposto al potere di sorveglianza del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e che allo stesso si applichino le norme dell'ordinamento giu-

dizionario nazionale, nei limiti in cui non siano in contrasto con il regolamento (UE) 2018/1727.

g) adeguare la normativa nazionale, in particolare prevedendo la funzione di coordinamento europeo e coordinando tale previsione con l'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, commi 2, 5 e 13;

h) prevedere che il Ministro della giustizia possa indirizzare al membro nazionale, direttive ai soli fini della organizzazione dell'Ufficio, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e che il membro nazionale riferisca annualmente al Ministro della giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura dei risultati ottenuti dal suo Ufficio e dei criteri organizzativi ed operativi attuati;

i) prevedere che la durata del mandato del membro nazionale sia di cinque anni, rinnovabile per una volta;

l) prevedere che in occasione del rinnovo del mandato, il Consiglio Superiore della Magistratura, valutati i risultati conseguiti e previo parere favorevole del Ministro della giustizia, provveda con decreto motivato a seguito della presentazione di istanza di disponibilità del membro nazionale in carica, da inoltrarsi sei mesi prima della scadenza del mandato;

m) prevedere che in caso di scadenza del mandato del membro nazionale fino alla nomina del nuovo membro, le sue funzioni siano svolte dal suo aggiunto e che in caso di assenza del suo aggiunto al momento della scadenza del mandato, il membro nazionale rimanga in carica fino alla nomina del nuovo membro o alla nomina di un aggiunto;

n) prevedere che il membro nazionale mantenga il proprio trattamento economico complessivo;

o) prevedere che il membro nazionale sia assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, da un aggiunto e da uno o più assistenti, previo accordo con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e che l'aggiunto sia nominato tra magistrati del pubblico ministero o tra giudici che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità; che l'incarico di aggiunto del membro nazionale sia equiparato ad un incarico semi-direttivo nell'ordinamento interno; all'aggiunto del membro nazionale e agli assistenti, quando questi ultimi siano nominati tra magistrati, si applichino le norme sulla nomina, sullo status e sulla durata dell'incarico del membro nazionale di cui alle lettere precedenti; che ai fini del trattamento economico, i magistrati svolgenti le funzioni di aggiunto o di assistente del membro nazionale mantengano il proprio trattamento economico complessivo; che gli assistenti del membro nazionale possano essere altresì nominati tra i dipendenti del Ministero della giustizia con incarichi dirigenziali, i quali sono designati dal Ministro della giustizia e sottoposti alle norme dell'ordinamento amministrativo di provenienza.

3. In attuazione della decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale individua quale corrispondente nazionale ita-

liano per le questioni legate al terrorismo la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

4. Le nuove disposizioni relative allo stato giuridico ed ordinamentale del membro nazionale italiano distaccato presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, adottate ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicate dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1727.».

20.0.1 (testo 2)

GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e della decisione 2005/671/GAI del Consiglio del 20 settembre 2005)

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire la nomina del membro nazionale distaccato presso l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) al Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta vincolante del Ministro della giustizia, prevedendo l'individuazione del medesimo tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori dal ruolo organico della magistratura, con almeno 20 anni di anzianità di servizio.

b) definire il procedimento di nomina di cui alla lettera a) con la previsione di una selezione per concorrere alla nomina medesima attraverso la delibera da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, d'intesa con il Ministro della giustizia, di un bando nel quale siano definiti quali requisiti per la valutazione comparativa le garanzie di indipendenza, la rilevante e comprovata esperienza pratica di alto livello in materia di sistemi giuridici nazionali e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e le necessarie competenze linguistiche dei candidati.

c) prevedere che le domande per la selezione di cui alla lettera b) pervenute al Consiglio Superiore della Magistratura siano inoltrate al Ministro della giustizia affinché il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro procedano autonomamente alla valutazione delle stesse nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti; che successivamente il Ministro della giustizia, all'esito della valutazione delle domande pervenute, trasmetta con provvedimento motivato una terna di candidati al Consiglio Superiore della Magistratura e che il Consiglio Superiore, se condivide la proposta, nomini il membro nazionale italiano nell'ambito della terna dei candidati proposta dal Ministro della giustizia; nel caso in cui il Consiglio Superiore non condivida le motivazioni che accompagnano la proposta del Ministro, formuli una diversa proposta, motivando adeguatamente le ragioni della mancata condivisione della proposta e che in questo caso il Ministro della giustizia, senza ritardo, trasmetta al Consiglio Superiore della Magistratura una nuova proposta di terna, recependo le motivazioni del provvedimento di cui al comma precedente o replichi alle motivazioni che accompagnano la proposta del Consiglio Superiore della Magistratura, invitando il medesimo, a procedere alla nomina nell'ambito della terna precedentemente proposta. Acquisita la nuova terna proposta o le repliche del Ministro della giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura procede in ogni caso alla nomina.

d) prevedere che il provvedimento di nomina sia trasmesso all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ed al Consiglio dell'Unione europea;

e) assicurare che il membro nazionale abbia lo status di magistrato del pubblico ministero o di giudice, con prerogative equivalenti a quelle previste dall'ordinamento giudiziario, rispettivamente, per il pubblico ministero o per il giudice; che l'incarico di membro nazionale italiano sia equiparato ad un incarico direttivo, anche ai fini delle successive valutazioni del magistrato nell'ordinamento interno e che la sede di lavoro del membro nazionale italiano sia presso gli uffici dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust);

f) modificare il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo che il membro nazionale italiano ad Eurojust, chiamato ad esercitare le funzioni che gli competono a norma del regolamento (UE) 2018/1727 sia riconosciuto come membro dell'ordinamento giudiziario italiano, sottoposto al potere di sorveglianza del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e che allo stesso si applichino le norme dell'ordinamento giudiziario nazionale, nei limiti in cui non siano in contrasto con il regolamento (UE) 2018/1727.

g) adeguare la normativa nazionale, in particolare prevedendo la funzione di coordinamento europeo e coordinando tale previsione con l'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, commi 2, 5 e 13;

h) prevedere che il Ministro della giustizia possa indirizzare al membro nazionale, direttive ai solo fini della organizzazione dell'Ufficio, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e che il membro nazionale riferisca annualmente al Ministro della giustizia ed al Consiglio Su-

periore della Magistratura dei risultati ottenuti dal suo Ufficio e dei criteri organizzativi ed operativi attuati;

i) prevedere che la durata del mandato del membro nazionale sia di cinque anni, rinnovabile per una volta;

l) prevedere che in occasione del rinnovo del mandato, il Consiglio Superiore della Magistratura, valutati i risultati conseguiti e previo parere favorevole del Ministro della giustizia, provveda con decreto motivato a seguito della presentazione di istanza di disponibilità del membro nazionale in carica, da inoltrarsi sei mesi prima della scadenza del mandato;

m) prevedere che in caso di scadenza del mandato del membro nazionale fino alla nomina del nuovo membro, le sue funzioni siano svolte dal suo aggiunto e che in caso di assenza del suo aggiunto al momento della scadenza del mandato, il membro nazionale rimanga in carica fino alla nomina del nuovo membro o alla nomina di un aggiunto;

n) prevedere che il membro nazionale mantenga il proprio trattamento economico complessivo e gli sia corrisposta una indennità, comprensiva di ogni altro trattamento compresa quella per lo svolgimento dell'incarico all'estero, corrispondente a quella percepita dal primo consigliere di delegazione;

o) prevedere che il membro nazionale sia assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, da un aggiunto e da uno o più assistenti, previo accordo con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e che l'aggiunto sia nominato tra magistrati del pubblico ministero o tra giudici che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità; che l'incarico di aggiunto del membro nazionale sia equiparato ad un incarico semi-direttivo nell'ordinamento interno; all'aggiunto del membro nazionale e agli assistenti, quando questi ultimi siano nominati tra magistrati, si applichino le norme sulla nomina, sullo status e sulla durata dell'incarico del membro nazionale di cui alle lettere precedenti; che ai fini del trattamento economico, i magistrati svolgenti le funzioni di aggiunto o di assistente del membro nazionale mantengano il proprio trattamento economico complessivo e agli stessi sia altresì corrisposta una indennità corrispondente a quella percepita dal primo segretario di delegazione; che gli assistenti del membro nazionale possano essere altresì nominati tra i dipendenti del Ministero della giustizia con incarichi dirigenziali, i quali sono designati dal Ministro della giustizia e sottoposti alle norme dell'ordinamento amministrativo di provenienza.

3. In attuazione della decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale individua quale corrispondente nazionale italiano per le questioni legate al terrorismo la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

4. Le nuove disposizioni relative allo stato giuridico ed ordinamentale del membro nazionale italiano distaccato presso l'Agenzia dell'Unione eu-

ropea per la cooperazione giudiziaria penale, adottate ai sensi dei commi 1 e 2, sono applicate dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1727.».

20.0.14 (testo 2)

FLORIDIA, L'ABBATE, PAVANELLI, LA MURA, MORONESE, QUARTO, LOREFICE, BOTTO, GAUDIANO, GIANNUZZI, LICHERI, MOLLAME, TONINELLI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904 sensibilizzare i consumatori con adeguate e apposite misure al fine di adottare un comportamento responsabile e ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti, tra i prodotti contemplati dalla presente direttiva, di palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

b) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904 in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della medesima direttiva.».

Tit.1

IL RELATORE

Accolto

Al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «-2020».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria
40ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1461) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo.)

La presidente PUCCIARELLI, nell'introdurre la seduta, sottolinea che essa comprenderà due momenti; il primo volto alla illustrazione ed alla approvazione del parere sui disegno di legge n. 1461 per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare, il secondo all'esame e votazione di una risoluzione a conclusione dell'approfondimento dell'affare assegnato sul tema della disabilità.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*), relatrice, illustra lo schema di parere, ricordando che lo scorso 14 luglio la Commissione ha ascoltato in audizione il gruppo «Caregiver familiare Comma 255», e che in tale contesto è emerso il condivisibile auspicio che la figura del *caregiver*, da tutti riconosciuta come indispensabile, sia valorizzata attraverso un sistema di tutele crescenti, fondato su valutazioni individualizzate.

La senatrice FEDELI (*PD*), nel ringraziare la senatrice Binetti per il lavoro svolto, chiede che dal testo risulti la professionalità dell'assistenza data e che la richiesta di sostegno tenga conto di tale elemento.

Il senatore FEDE (*M5S*), nel ringraziare per il lavoro svolto esprime condivisione rispetto al testo del parere.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) rimarca il clima costruttivo che si è realizzato in Commissione con riferimento alle problematiche della disabilità e ringrazia per il costruttivo lavoro svolto.

La senatrice RAUTI (*FdI*), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro che è stato realizzato, si dice d'accordo con il testo del parere proposto.

La presidente PUCCIARELLI, accertata la presenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere illustrato e pubblicato in allegato. La proposta è approvata all'unanimità.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sul tema del diritto ad una vita libera e dignitosa delle persone con disabilità, con specifico riferimento agli ausili e ai percorsi di riabilitazione personalizzati, alla luce degli atti internazionali firmati e ratificati dall'Italia a tutela dei diritti umani degli individui disabili (508)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV-ter*, n. 4.)

La presidente PUCCIARELLI, relatrice, ricostruisce il percorso seguito dalla Commissione nel lavoro sulle disabilità e dà lettura della bozza di Risoluzione che potrebbe essere approvata a conclusione di tale esercizio.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in sede di discussione generale prende la parola la senatrice FEDELI (*PD*), che sottolinea l'importanza del lavoro svolto rimarcando il fatto che esso ha avuto luogo con il contributo di tutti i membri della Commissione e che ha esplorato molti aspetti della disabilità, il che consente oggi di avere un buon testo alla base della discussione odierna. Annuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore FEDE (*M5S*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, rileva il buon clima di discussione, molto costruttivo, che si è determinato in ordine a un tema cruciale per la vita civile come è la disabilità.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Rivolge allo stesso tempo un appello alla presidenza perché si attivi sul caso di condanna a morte per blasfemia di Asif Pervaiz, un cittadino pakistano di religione cristiana.

La senatrice RAUTI (*FdI*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto e il testo formulato e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo; chiede al contempo che siano meglio specificati l'impegno al governo di rimuovere le barriere architettoniche e gli aspetti in ordine ai quali la Commissione chiede si dia attuazione alla legge cosiddetta «Dopo di noi», nonché la necessità di adottare misure sull'accessibilità digitale per le persone con disabilità.

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, rileva che a proposito della lingua dei segni, cui il testo fa riferimento, andrebbe ricordato che ausili tecnologicamente avanzati danno un contributo fondamentale alla qualità di vita delle persone prive di udito.

La presidente PUCCIARELLI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel testo che tiene conto delle osservazioni fatte nel corso della discussione, approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMO-
ZIONE DEI DIRITTI UMANI SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1461**

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani,

esaminato il disegno di legge in titolo relativo a disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno della figura del *caregiver* familiare;

premesso che il provvedimento segue l'introduzione della figura del *caregiver* familiare con l'art. 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

considerato che il provvedimento introduce norme che consentono di far emergere e di valorizzare il ruolo essenziale di assistenza e cura dei familiari da parte dei *caregiver* familiari;

considerato che tale ruolo da tempo richiede di essere riconosciuto in quanto tale attività viene svolta con imprescindibile impegno in forma continuativa e con grandi sacrifici;

sottolineato che una indagine Istat di qualche anno fa quantificava in 8,5 milioni i *caregiver* in Italia, di cui 7,3 milioni *caregiver* familiari, specificando che per oltre due milioni di persone la cura e l'assistenza di persone bisognose in famiglia rappresentava un impegno superiore alle 20 ore settimanali;

precisato a tale riguardo che – come ha messo in evidenza il 46° Rapporto del Censis sulla situazione sociale del paese – il ruolo di *caregiver* familiare viene svolto nel 70% dei casi da donne;

rilevato che il periodo di chiusura dovuto all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 ha messo in evidenza l'importanza del ruolo svolto dai *caregiver* familiari ad integrazione dell'attività delle strutture sanitarie pubbliche;

ricordato a tale proposito che il Senato il 13 maggio 2020 ha approvato la mozione 1-00227 che tra l'altro impegna il governo a riconoscere e tutelare la figura del *caregiver* familiare dando ad essa un sostegno concreto che deve essere articolato anche attraverso adeguati servizi professionali; e che tale atto si aggiunge agli atti di indirizzo presentati da parte di numerosi senatori nel corso della corrente legislatura;

ricordato altresì che la Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotta sul tema delle disabilità e della dignità del vivere, lo scorso 14 luglio ha ascoltato in audizione alcuni rappresentanti di «Caregiver Familiari Comma 255» e che nel corso dell'audizione è stato manifestato l'auspicio che il riconoscimento ed il sostegno della figura del *ca-*

regiver possa essere articolato in un sistema di indennità e tutele crescenti, sulla base di valutazioni individualizzate;

esprime parere non ostativo.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 508
(Doc. XXIV-ter, n. 4)**

La Commissione,

premesso che:

la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 1948 sancisce principi inderogabili di uguaglianza, libertà e dignità come fondamento di ogni convivenza civile;

il 13 dicembre 2006 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità,

l’Italia ha ratificato tale Convenzione e il Protocollo opzionale con legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

l’Agenda 2030, tra gli «Obiettivi del Millennio», contiene indicazioni importanti per realizzare società che siano realmente in grado di tenere conto di tutti i cittadini, valorizzandone il contributo;

le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione dell’Unesco del 2009 affermano il principio della creazione di ambienti e comunità di apprendimento che formandosi progressivamente si dispongano meglio alla integrazione di studenti con difficoltà;

premesso inoltre che:

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, agli articoli 21 e 26 riconosce il diritto delle persone disabili alla piena partecipazione alla vita sociale;

nel 2011 l’Unione Europea ha ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, che in tal modo costituisce la prima convenzione sui diritti umani ratificata dall’UE;

l’Unione europea, sin dagli anni ’80 è attiva con programmi a favore delle persone disabili, nell’ambito dei programmi Horizon, Helios I, Helios II, con interventi mirati, anche grazie al prezioso contributo dell’*European Disability Forum*;

nel 2010 è stata lanciata la Strategia Europea sulla disabilità (2010-2020);

Il 30 novembre 2016 il Consiglio d’Europa ha adottato la Strategia per i diritti delle persone con disabilità (2017-2023);

considerato che:

da quasi venti anni opera la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e da oltre trenta la legge 9 gennaio 1989, n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»,

il 22 giugno 2016 è stata approvata la legge n. 112, cd. «Dopo di noi», che tuttora deve essere pienamente attuata;

dopo una lunga attesa con il DPCM del 12 gennaio 2017 è stato adottato il nuovo Nomenclatore tariffario che, tuttavia, richiede ulteriori interventi affinché siano individuati ausili per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, come già previsto dall'art. 30-*bis* della legge 96 del 21 giugno 2017;

nell'attuale 18^a legislatura, il decreto legge 86/2018 ha attribuito al Presidente del Consiglio la competenza in ordine sia alle politiche per le persone con disabilità, sia all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito con la legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006;

dal primo gennaio 2020 è attivo presso la Presidenza del Consiglio l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel cui ambito opera l'Osservatorio, che ha il compito di garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e favorire piena ed effettiva partecipazione, inclusione sociale, autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

rilevato che:

l'emergenza sanitaria in seguito alla pandemia da Covid-19 ha notevolmente aggravato la condizione delle persone disabili, delle famiglie, degli studenti con disabilità;

il 14 aprile 2020 il Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa ha adottato una Dichiarazione in materia di diritti dell'uomo in rapporto alla pandemia di Covid-19, riaffermando con forza la necessità di politiche che tengano conto, proprio in ragione dell'emergenza sanitaria, delle necessità di assistenza e di vicinanza sul piano personale e umano, delle persone con disabilità;

il 18 maggio 2020, a New York è stata approvata dalle Nazioni Unite la dichiarazione congiunta su «Risposta inclusiva della disabilità a Covid-19 – Verso un futuro migliore per tutti», sostenuto da 138 Paesi, compresi tutti gli Stati membri dell'Unione Europea;

l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, la Vice Presidente della Commissione per i valori e la trasparenza e la Commissaria per l'Uguaglianza dell'Unione europea hanno subito espresso formalmente apprezzamento per tale documento, ribadendo l'impegno a sostenere i diritti delle persone con disabilità;

sottolineato che:

Il 20 marzo 2020, per la prima volta la Commissione europea, d'intesa con il Consiglio Economia e finanza dell'Unione europea ha attivato la clausola di salvaguardia generale, di fatto sospendendo il Patto di stabilità e crescita;

la legge 27/2020, che ha convertito il decreto legge 18/2020, cd «Cura Italia», ha introdotto misure a favore della salute e del lavoro delle persone con disabilità, quale categoria di cittadini maggiormente esposta al rischio di contagio;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. «Rilancio Italia», ha previsto l'incremento del Fondo per le non autosufficienze (FNA), prevedendo altresì una specifica destinazione di 20 milioni per la realizzazione di progetti di vita indipendente; l'incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, il cd Fondo sul «Dopo di noi»; nonché l'istituzione del «Fondo per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità», finalizzato tra l'altro a supportare la riapertura «sicura» dei centri diurni per disabili;

il Governo sta lavorando alla realizzazione di una *Disability Card*, che fa riferimento alla Strategia dell'Unione Europea sulla disabilità, destinata a consentire alle persone con disabilità l'accesso a costi ridotti o senza costo alcuno a servizi in materia di cultura, trasporti, tempo libero in Italia e in altri paesi dell'Unione, in condizioni di reciprocità;

ricordato che:

pur rappresentando i disturbi del neurosviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza un ambito di particolare rilevanza per la salute pubblica e richiedendo interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi tempestivi, insieme a competenze specialistiche mirate e aggiornate, coinvolgimento attivo ed *empowerment* dei familiari e dei contesti di vita, essi ricevono risposte parziali e frammentarie, in un sistema dei servizi gravemente insufficiente per risorse e non più adeguato come modelli organizzativi e formazione;

negli ultimi anni si è evidenziato un rilevante incremento delle richieste di diagnosi e intervento per disturbi del neuro-sviluppo dell'età evolutiva e un cambiamento nella tipologia di utenti e famiglie e dei loro bisogni e si è registrato un aumento degli accessi ai servizi tale da vedere raddoppiare in dieci anni il numero degli utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile, e nonostante il continuo aumento della domanda, si continua a rilevare una persistente ed elevata disomogeneità nell'organizzazione della rete dei servizi nelle diverse Regioni italiane, che determina disomogeneità nei percorsi e rende complesso garantire equità di risposte e uniformità della raccolta dati;

le risposte ai bisogni di salute dei bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo nell'età evolutiva, che creano specifiche forme di disabilità, rivelano una grande discrepanza tra il giusto investimento di risorse sulla salute fisica dei bambini e l'ancora insufficiente investimento nell'ambito della disabilità: appare indispensabile definire un piano di inter-

vento strategico pluriennale ampio e diffuso che consenta di affrontare progressivamente i nodi trattati nella presente risoluzione;

ricordato inoltre che:

in base al rapporto Istat «Conoscere il mondo della disabilità: persone, relazioni e istituzioni» del dicembre 2019, in Italia sono oltre tre milioni le persone con disabilità e rappresentano il circa 5,2 per cento della popolazione (di cui un milione e mezzo gli anziani e quasi un milione le donne);

la Commissione ha svolto sul tema un intenso lavoro mediante audizioni specifiche;

impegna il Governo:

I. ad attuare pienamente le Convenzioni internazionali che riguardano i diritti e l'inclusione delle persone con disabilità sottoscritte e ratificate dall'Italia;

II. ad adottare le misure necessarie per dare attuazione completa alle norme di legge sulla integrazione delle persone disabili e il miglioramento della loro vita nella società, con un maggior raccordo tra politiche nazionali e politiche regionali e locali in materia, anche attraverso un'azione di verifica e controllo della corretta attuazione delle norme vigenti al fine di pervenire a una omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale, prevedendo in tal senso eventuali premialità o penalità per gli enti territoriali; per tali finalità destinare ulteriori risorse nella rimozione di ogni ostacolo alla piena partecipazione di tutti alla vita sociale e politica, a partire dalla implementazione della lingua dei segni e dall'uso degli ausili tecnologicamente più avanzati, nonché dalla accessibilità digitale nell'ambito della partecipazione democratica;

III. ad operare concretamente e celermente, d'intesa con gli enti territoriali, per la rimozione delle barriere architettoniche;

IV. ad adottare iniziative volte a garantire l'inserimento e la piena integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, rafforzando gli strumenti e i sistemi attualmente in vigore, anche allo scopo di contrastare le conseguenze negative dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in particolar modo rispetto ai lavoratori più vulnerabili;

V. a sostenere le famiglie e i *caregiver*, semplificando le procedure tecnico-amministrative per il riconoscimento delle disabilità nel passaggio dalla minore alla maggiore età;

VI. a stanziare le risorse necessarie per accrescere gli importi delle pensioni e degli assegni di invalidità sia rispetto agli invalidi civili totali – anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 2020, n. 152, che li concerne – sia rispetto agli altri titolari di pensioni o assegni non interessati da tale sentenza, allo scopo di favorire l'integrazione sociale delle persone che maggiormente si trovano in stato di bisogno;

VII. a dare attuazione in tutte le sue parti alla legge 112/2016, cd. «Dopo di noi» dotandola di adeguate risorse, in modo da assicurare alle persone con disabilità piena dignità di vita;

VIII. a realizzare la *Disability Card* prevedendo l'accesso gratuito – o a costi ridotti – a trasporti e a beni e servizi culturali, operando nel senso che possano valere anche all'estero;

IX. ad ampliare e completare i servizi che si occupano degli aspetti relativi alla disabilità psicofisica di bambini e adolescenti, alle loro necessità riabilitative specifiche, tenendo conto delle peculiarità dell'età evolutiva, delle diverse eziologie, delle fasi di sviluppo che connotano la disabilità pediatrica e adolescenziale e della interazione tra il minore, la famiglia e la comunità di appartenenza, in relazione alle altre reti esistenti sul territorio;

X. a provvedere a un ulteriore aggiornamento del Nomenclatore tariffario che tenga conto delle esigenze dei disabili più gravi, anche prendendo in considerazione la possibilità – alla luce del fatto che il rapido progresso tecnologico rende talvolta superati in breve tempo ausili e protesi – di introdurre sistemi di erogazione che lascino maggiori margini di scelta al singolo utente disabile,

XI. a rafforzare e consolidare il ruolo dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio e l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, dotandoli di risorse e strutture adeguate, anche al fine di realizzare report puntuali sullo stato di attuazione della normativa vigente nelle singole Regioni ed enti locali, con l'obiettivo di rilevare *best practices* da poter implementare su tutto il territorio nazionale;

XII. a promuovere ogni iniziativa necessaria perché all'inizio non solo del prossimo anno scolastico, ma anche di quelli futuri, il mondo della scuola e della formazione in generale sia attrezzato in termini di strutture e di personale per permettere a tutti gli studenti con disabilità di partecipare agli insegnamenti ed alle attività;

XIII. a dotare di adeguate risorse finanziarie le Regioni e gli altri enti locali, anche allo scopo assicurare la più ampia omogeneità dei servizi sul territorio, prevedendo al contempo meccanismi di controllo sull'uso di tali risorse;

XIV. ad attivarsi presso le Istituzioni europee, in accordo con gli Stati membri dell'Unione, affinché le risorse stanziare nel Fondo Sociale Europeo Plus tengano conto delle esigenze relative alle disabilità e le spese destinate a politiche di inclusione delle persone disabili siano escluse da limitazioni e vincoli nell'ambito di quanto previsto dal Patto di stabilità.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 9 settembre 2020

Comitato XX

**Prevenzione e repressione delle attività predatorie
della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria**

Riunione n. 2

Coordinatore: LATTANZIO (Misto)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,20

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di AssoESCo, Associazione Italiana delle Energy Service Company e degli Operatori dell'Efficienza Energetica, e di Assoimmobiliare, Associazione nazionale dell'industria immobiliare, sull'applicazione delle misure per l'efficiamento energetico previste per il rilancio dell'edilizia dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 8,35 alle ore 9,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Andrea FERRAZZI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Andrea FERRAZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Comandante regionale della Guardia di finanza della Sicilia, Riccardo Rapanotti

Andrea FERRAZZI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del Comandante regionale della Guardia di finanza della Sicilia, Riccardo Rapanotti.

Riccardo RAPANOTTI, *Comandante regionale della Guardia di finanza della Sicilia*, comunica che è presente all'audizione il Capo di Stato maggiore presso il Comando regionale della Guardia di finanza della Sicilia, colonnello Vincenzo Di Rella; quindi svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (*M5S*), il senatore Fabrizio TRENTACOSTE (*M5S*), nonché Andrea FERRAZZI, *presidente*.

Riccardo RAPANOTTI, *Comandante regionale della Guardia di finanza della Sicilia*, risponde ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 10,05.

AUDIZIONI

**Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE),
generale Giovanni CARAVELLI**

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l’audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Giovanni CARAVELLI.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, i senatori Francesco CASTIELLO (*M5S*) e Adolfo URSO (*FdI*), i deputati Enrico BORGHI (*PD*) e Antonio ZENNARO (*Misto*) e il senatore Paolo ARRIGONI (*Lega*), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l’audizione.

Rende, quindi, alcune comunicazioni sulla organizzazione dei lavori del Comitato, su cui intervengono i senatori Adolfo URSO (*Fdi*) e Paolo ARRIGONI (*Lega*).

La seduta termina alle ore 12,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Mercoledì 9 settembre 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti di Mediobanca sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai Decreti-Legge nn. 18 e 23/2020

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione di rappresentanti di Mediobanca.

Alberto NAGEL, *amministratore delegato di Mediobanca*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Massimo FERRO (*FIBP-UDC*), a più riprese, Mauro Maria MARINO (*IV*) e i deputati Giulio CENTEMERO (*LEGA*), e Felice Maurizio D'ETTORE (*FI*), a più riprese, ai quali risponde Alberto NAGEL, *amministratore delegato di Mediobanca*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando gli auditi, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

